

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 maggio 2019

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2019.

Credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici. (19A03567) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 1° aprile 2019.

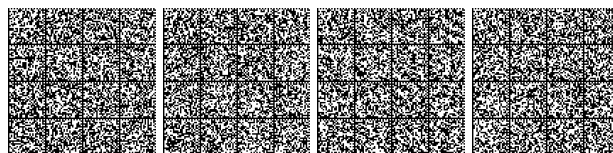
Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l'annualità 2018, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 15/2019). (19A03330) Pag. 4

DECRETO 1° aprile 2019.

Integrazione, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 16/2019). (19A03331) .. Pag. 7

DECRETO 1° aprile 2019.

Integrazione, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale della Regione Lazio, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 17/2019). (19A03332) . Pag. 9



DECRETO 1° aprile 2019.

Integrazione, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 18/2019). (19A03333) . Pag. 11

DECRETO 1° aprile 2019.

Integrazione, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale della Regione Umbria, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 19/2019). (19A03334) . Pag. 13

DECRETO 1° aprile 2019.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2019. (Decreto n. 20/2019). (19A03335) . Pag. 16

DECRETO 1° aprile 2019.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE 17 GIE/IT/000561 - GOPROFOR LIFE «Good practices implementation network for Forest biodiversity conservation», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 21/2019). (19A03336) . Pag. 17

DECRETO 1° aprile 2019.

Cofinanziamento nazionale del progetto H2020/ERA-NET Cofund «GeoERA - Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe» (Grant Agreement n. 731166) di cui al regolamento UE n. 1291/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 22/2019). (19A03337) . Pag. 18

DECRETO 1° aprile 2019.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE17 NAT/IT/000588 «LIFE PERDIX - Italian Grey Partridge reintroduction in Italy», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 23/2019). (19A03338) . Pag. 20

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 6 febbraio 2019.

Approvazione delle graduatorie del settore ERC PE3 - PRIN 2017. (Decreto n. 179/2019). (19A03372) . Pag. 21

DECRETO 12 febbraio 2019.

Approvazione delle graduatorie del settore ERC SH3 - PRIN 2017. (Decreto n. 226/2019). (19A03373) . Pag. 28

DECRETO 6 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'associazione «Cluster Trasporti Italia 2020» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 399/2019). (19A03328) . Pag. 33

DECRETO 6 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'associazione «Cluster tecnologico nazionale tecnologie per gli ambienti di vita, in forma abbreviata SMILE (Smart Living Technologies)» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 398/2019). (19A03329) . Pag. 36

DECRETO 13 marzo 2019.

Revoca dell'agevolazione disposta, in favore della società «Nikesoft S.r.l.», ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. (Decreto n. 450/Ric). (19A03346) . Pag. 38

DECRETO 14 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'associazione «Cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 463/2019). (19A03327) . Pag. 40



**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 3 maggio 2019.

Approvazione dell'accordo di delega al «Lloyd's Register Group LTD» dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali. (19A03347)...... *Pag.* 43

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nesos società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Porto Azzurro e nomina del commissario liquidatore. (19A03415)...... *Pag.* 61

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sportivamente società cooperativa sportiva dilettantistica a r.l. in sigla Sportivamente S.C.S.D. a r.l.», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. (19A03416)...... *Pag.* 61

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Altea società cooperativa sociale - Onlus», in Serenaglia della Battaglia e nomina del commissario liquidatore. (19A03417)...... *Pag.* 62

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Siriò società cooperativa sociale», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (19A03418)...... *Pag.* 63

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «B.S.P. Group società cooperativa», in Lecce e nomina del commissario liquidatore. (19A03419)...... *Pag.* 64

**Ministero per i beni
e le attività culturali**

DECRETO 20 maggio 2019.

Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110. (19A03366)...... *Pag.* 64

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dymista», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/777/2019). (19A03339)...... *Pag.* 69

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effergalmed», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/778/2019). (19A03340)...... *Pag.* 70

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effiprev», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/779/2019). (19A03341)...... *Pag.* 72

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effiprev», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/780/2019). (19A03342)...... *Pag.* 73

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Estinette», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/781/2019). (19A03343)...... *Pag.* 75

DETERMINA 23 maggio 2019.

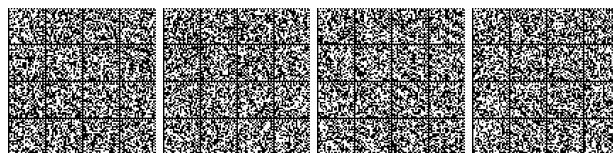
Riconoscimento del requisito di innovatività terapeutica, attribuito al medicinale «Keytruda», ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'articolo 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). (Determina n. 822/2019). (19A03468)...... *Pag.* 76

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
**Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali**

Adozione del progetto di III variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto e delle misure di salvaguardia. (19A03368)...... *Pag.* 78

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (19A03505)...... *Pag.* 78



**Commissione di garanzia degli statuti
e per la trasparenza e il controllo
dei rendiconti dei partiti politici**

Statuto del partito politico «Democrazia Solidale -
Demo.S» (19A03160). Pag. 79

Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2019,
che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabi-
lizzazione della finanza pubblica). (19A03367) .. Pag. 84

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (19A03370) Pag. 84

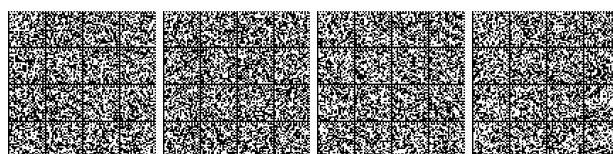
Rilascio di *exequatur* (19A03369) Pag. 84

Ministero della giustizia

Approvazione della graduatoria relativa al concor-
so per l'assegnazione di posti notarili (19A03506). Pag. 84

Ministero della salute

Ricostituzione della Commissione nazionale per
la formazione continua (19A03428) Pag. 85



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2019.

Credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'art. 26, che, prevede nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, con il quale l'on. dott. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, è delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, i commi 621 e 622, che prevedono il riconoscimento alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici;

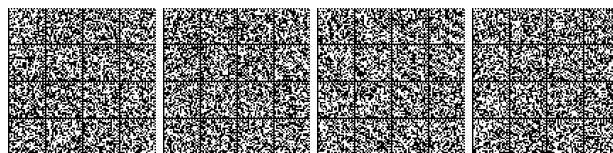
Visto in particolare l'art. 1, comma 623, della medesima legge n. 145 del 2018, che stabilisce che, ferma restando la ripartizione in tre quote annualità di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto inoltre il comma 624 del predetto art. 1 della legge n. 145 del 2018 secondo cui al citato credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri spetta provvedere agli adempimenti previsti dal citato art. 1, comma 626, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi delle imposte sui redditi», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensazione di crediti e debiti tributari e previdenziali;



Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere c) e d), recante la definizione degli interventi edilizi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto infine il comma 627 del citato art. 1 della legge n. 145 del 2018 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono individuate le disposizioni necessarie all'attuazione del credito d'imposta di cui ai commi da 621 a 626 del citato art. 1;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari.

Art. 2.

Ambito soggettivo

1. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Art. 3.

Ambito oggettivo

1. Il credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per gli interventi di cui all'art. 1, spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Art. 4.

Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- (i) bonifico bancario;
- (ii) bollettino postale;
- (iii) carte di debito, carte di credito e prepagate;
- (iv) assegni bancari e circolari.

Art. 5.

Fruizione del credito d'imposta da parte delle persone fisiche e degli enti che non esercitano attività commerciali

1. Il credito d'imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività commerciali deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 ed è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

2. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Art. 6.

Ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa

1. Con riferimento all'ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, l'importo è suddiviso in due tranches di sei milioni e seicentomila euro e il credito d'imposta è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2019.

2. I soggetti titolari di reddito di impresa che intendono usufruire del credito d'imposta ne fanno richiesta all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini e con le modalità previste da apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio.



3. L'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra, nonché l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.

4. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento, l'Ufficio per lo sport pubblica l'elenco degli ulteriori soggetti ammessi, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

5. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.

Art. 7.

Fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa

1. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito d'imposta, l'Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, trasmette detto elenco all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa indicando i codici fiscali di tali soggetti e l'importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.

2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.

3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

4. I soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Art. 8.

Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.

2. Fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

3. L'Agenzia delle entrate trasmette all'Ufficio per lo sport, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

4. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica all'Ufficio per lo sport che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

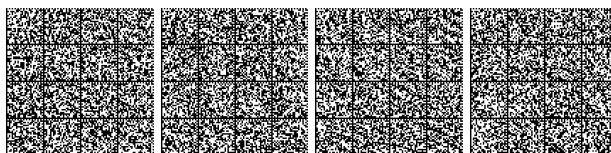
Roma, 30 aprile 2019

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
GIORGETTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 989

19A03567



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 2019.

Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l'annualità 2018, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 15/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato con il regolamento delegato (UE) n. 791 del 27 aprile 2015 della Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, azzerando l'annualità 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualità successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad € 10.444.380.767,00;

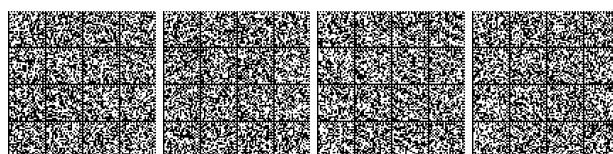
Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi»;



Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al Programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità, che complessivamente ammonta a € 8.086.844.241,50 ed è a carico del predetto Fondo di rotazione, comprese le quote regionali delle regioni colpite dagli eventi sismici;

Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del budget assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (Regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a € 150.000 (art. 11 del regolamento UE n. 1307/2013);

Considerato, inoltre, che il predetto quadro finanziario tiene conto dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

Visto quanto disposto dagli articoli 20, 22 del regolamento UE n. 1303/2013, la ventilazione annuale è stata calcolata distinguendo per ciascuna annualità di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che sarà assegnata mediante apposita decisione dal 2019 previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorità dei PSR;

Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualità di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e regione) per un importo complessivo di € 566.427 rispetto a quanto stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014;

Viste le decisioni dei programmi di sviluppo rurale relative al periodo di programmazione 2014/2020, di cui all'allegata tabella A, con le quali sono stati approvati i piani finanziari di ciascun programma;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto con i decreti n. 7/2016, n. 47/2016 e n. 59/2017 all'assegnazione delle annualità 2015, 2016 e 2017;

Considerato che, per i predetti programmi, occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'annualità 2018, che viene assegnata nella misura del 50 per cento al netto della riserva di efficacia, ed è pari a € 519.105.206,14;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 20 marzo 2019;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di cui alla allegata tabella A, per il periodo di programmazione 2014/2020, relativo all'annualità 2018, che viene assegnata nella misura del 50 per cento, ammonta complessivamente a € 519.105.206,14, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 richiamati in premessa.

2. Le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per il tramite di AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i programmi di rispettiva competenza, nonché gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2019

L'Ispettore generale Capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-488

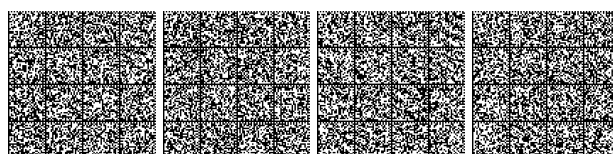


Tabella A

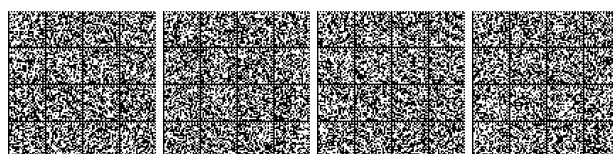
PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 **PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE**

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987

Annualità 2018

Euro

Programma	Decisioni UE	Quota Stato 2014-2020	Quota Stato 2018 al 50%
Bolzano	C(2018)3068 del 08/05/2018	144.003.354,55	9.521.205,20
Emilia Romagna	C(2018)8506 del 05/12/2018	467.565.603,90	30.914.763,81
Friuli Venezia Giulia	C(2018)6013 del 11/09/2018	116.384.236,36	7.695.067,39
Lazio	C(2018)8035 del 26/11/2018	439.383.621,71	23.524.270,58
Liguria	C(2019)1111 del 08/02/2019	123.596.886,32	8.171.990,55
Lombardia	C(2018)5830 del 30/08/2018	454.976.287,00	30.082.597,59
Marche	C(2018)5918 del 06/09/2018	377.031.955,66	24.324.316,91
Piemonte	C(2018)5174 del 27/07/2018	429.589.893,50	28.403.534,81
Toscana	C(2018)5595 del 22/08/2018	378.021.155,84	24.994.209,75
Trento	C(2018)6389 del 27/09/2018	118.774.331,60	7.853.019,74
Umbria	C(2018)8505 del 05/12/2018	496.314.671,24	26.715.356,62
Valle d'Aosta	C(2018)5985 del 11/09/2018	54.518.002,60	3.604.569,38
Veneto	C(2018)6012 del 12/09/2018	465.459.381,82	30.775.490,66
Totale Regioni più sviluppate		4.065.619.382,10	256.580.392,95
Abruzzo	C(2018)8967 del 13/12/2018	234.948.657,92	13.255.597,07
Molise	C(2018)5872 del 31/08/2018	75.621.000,00	4.999.851,23
Sardegna	C(2018)6014 del 12/09/2018	470.109.791,67	31.082.695,82
Totale Regioni in transizione		780.679.449,59	49.338.144,11
Basilicata	C(2018)6177 del 18/09/2018	185.635.701,65	12.273.801,48
Calabria	C(2018)6608 del 04/10/2018	301.194.420,66	19.914.547,00
Campania	C(2018)1284 del 26/02/2018	501.168.361,16	33.136.447,32
Puglia	C(2018)5917 del 06/09/2018	447.026.004,96	29.556.693,72
Sicilia	C(2018)8342 del 03/12/2018	603.923.530,58	39.930.459,50
Totale Regioni meno sviluppate		2.038.948.019,01	134.811.949,01
Totale Programmi Regionali		6.885.246.850,70	440.730.486,07
Programma Nazionale	C(2018)6758 del 09/10/2018	1.146.603.963,72	74.437.405,90
Rete Rurale Nazionale	C(2017)2833 del 21/04/2017	54.993.427,08	3.937.314,17
Totale Programmi Nazionali		1.201.597.390,80	78.374.720,07
TOTALE COMPLESSIVO		8.086.844.241,50	519.105.206,14



DECRETO 1° aprile 2019.

Integrazione, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 16/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato con il regolamento delegato (UE) n. 791 del 27 aprile 2015 della Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, azzerando l'annualità 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualità successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad € 10.444.380.767,00;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



Vista la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della rete rurale nazionale ed al programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità, che complessivamente ammonta a € 8.086.844.241,50 ed è a carico del predetto Fondo di rotazione, comprese le quote regionali delle regioni colpite dagli eventi sismici;

Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del budget assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (Regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a € 150.000 (Art. 11 del regolamento UE 1307/2013);

Considerato, inoltre, che il predetto quadro finanziario tiene conto dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

Visto quanto disposto dagli articoli 20-22 del regolamento UE n. 1303/2013, la ventilazione annuale è stata calcolata distinguendo per ciascuna annualità di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che sarà assegnata mediante apposita decisione dal 2019 previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorità dei PSR;

Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualità di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e regione) per un importo complessivo di € 566.427 rispetto a quanto stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014;

Vista la decisione della Commissione C(2018)8967 del 13 dicembre 2018 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2014/2020;

Vista la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che prevede che per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la totale copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, della quota regionale dei rispettivi PSR relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;

Vista la predetta la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, che ha quantificato in complessivi € 56.782.075,37 l'onere a carico del Fondo di rotazione per la copertura della quota regionale del PSR della Regione Abruzzo relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013;

Considerato che si è già provveduto con il decreto n. 8/2017 ad assegnare la quota regionale del PSR della Regione Abruzzo relativa alle predette annualità per complessivi € 49.940.314,92, prima dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

Considerata la necessità di ricorrere per la differenza tra i due predetti importi, pari a € 6.841.760,45, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

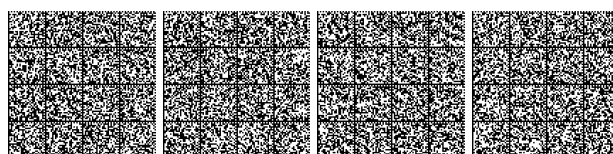
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 20 marzo 2019;

Decreta:

1. L'integrazione della quota di cofinanziamento regionale per le annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Abruzzo, pari a complessivi € 6.841.760,45, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo l'articolazione prevista dalla tabella allegata.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le predette risorse in favore dell'organismo pagatore AGEA sulla base delle richieste di erogazione inoltrate da AGEA coordinamento, che tengono conto delle previsioni di spesa formulate dal predetto organismo pagatore. La quota di cofinanziamento regionale, eventualmente anticipata dalla Regione Abruzzo, dovrà essere restituita alla medesima regione da parte dell'organismo pagatore AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la Regione Abruzzo e l'organismo pagatore AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.



4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2019

L'Ispettore generale Capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-490

ALLEGATO

Euro

Quota regionale posta a carico del Fondo di rotazione <i>ex lege</i> n. 183/1987			
PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo			
Annualità	Pre-storno	Post-storno	Differenze
2016	13.556.473,46	13.556.473,46	0,00
2017	9.072.065,88	9.072.065,88	0,00
2018	9.085.507,58	11.361.940,34	2.276.432,76
2019	9.103.517,74	11.383.871,64	2.280.353,90
2020	9.122.750,26	11.407.724,05	2.284.973,79
Totale	49.940.314,92	56.782.075,37	6.841.760,45

19A03331

DECRETO 1° aprile 2019.

Integrazione, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale della Regione Lazio, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 17/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato con il regolamento delegato (UE) n. 791 del 27 aprile 2015 della Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, azzerando l'annualità 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualità successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad euro 10.444.380.767,00;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020;



Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al Programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità, che complessivamente ammonta a 8.086.844.241,50 euro ed è a carico del predetto Fondo di rotazione, comprese le quote regionali delle regioni colpite dagli eventi sismici;

Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del budget assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (Art. 11 del regolamento UE n. 1307/2013);

Considerato, inoltre, che il predetto quadro finanziario tiene conto dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

Visto quanto disposto dagli articoli 20-22 del regolamento UE n. 1303/2013, la ventilazione annuale è stata calcolata distinguendo per ciascuna annualità di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che sarà assegnata mediante apposita decisione dal 2019 previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorità dei PSR;

Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualità di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e regione) per un importo complessivo di 566.427 euro rispetto a quanto stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014;

Vista la decisione della Commissione C(2018)8035 del 26 novembre 2018 recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

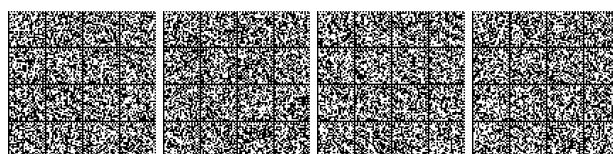
Vista la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che prevede che per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la totale copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, della quota regionale dei rispettivi PSR relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;

Vista la predetta la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, che ha quantificato in complessivi euro 105.229.595,98 l'onere a carico del Fondo di rotazione per la copertura della quota regionale del PSR della Regione Lazio relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Considerato che si è già provveduto con il decreto n. 9/2017 ad assegnare la quota regionale del PSR della Regione Lazio relativa alle predette annualità per complessivi 98.466.105,75 euro, prima dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

Considerata la necessità di ricorrere per la differenza tra i due predetti importi, pari a 6.763.490,23 euro, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 20 marzo 2019;



Decreta:

1. L'integrazione della quota di cofinanziamento regionale per le annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Lazio, pari a complessivi 6.763.490,23 euro, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo l'articolazione prevista dalla tabella allegata.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le predette risorse in favore dell'organismo pagatore AGEA sulla base delle richieste di erogazione inoltrate da AGEA coordinamento, che tengono conto delle previsioni di spesa formulate dal predetto organismo pagatore. La quota di cofinanziamento regionale, eventualmente anticipata dalla Regione Lazio, dovrà essere restituita alla medesima regione da parte dell'organismo pagatore AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la Regione Lazio e l'organismo pagatore AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2019

L'Ispettore generale Capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-489

ALLEGATO

Euro

Quota regionale posta a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987			
PSR 2014-2020 della Regione Lazio			
Annualità	Pre-storno	Post-storno	Differenze
2016	26.728.923,56	26.728.923,56	0,00
2017	17.886.968,55	17.886.968,55	0,00
2018	17.913.373,28	20.163.660,49	2.250.287,21
2019	17.949.066,96	20.203.452,30	2.254.385,34
2020	17.987.773,40	20.246.591,08	2.258.817,68
Totale	98.466.105,75	105.229.595,98	6.763.490,23

19A03332

DECRETO 1° aprile 2019.

Integrazione, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 18/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

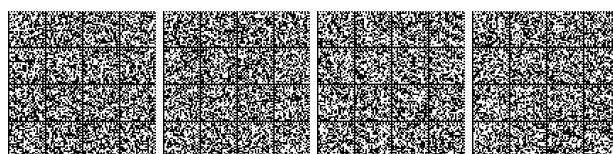
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;



Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato con il regolamento delegato (UE) n. 791 del 27 aprile 2015 della Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, azzerando l'annualità 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualità successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad euro 10.444.380.767,00;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al Programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità, che complessivamente ammonta a 8.086.844.241,50 euro ed è a carico del predetto Fondo di rotazione, comprese le quote regionali delle regioni colpite dagli eventi sismici;

Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del budget assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (Art. 11 del regolamento UE n. 1307/2013);

Considerato, inoltre, che il predetto quadro finanziario tiene conto dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

Visto quanto disposto dagli articoli 20-22 del regolamento UE n. 1303/2013, la ventilazione annuale è stata calcolata distinguendo per ciascuna annualità di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che sarà assegnata mediante apposita decisione dal 2019 previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorità dei PSR;

Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualità di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e Regione) per un importo complessivo di 566.427 euro rispetto a quanto stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014;

Vista la decisione della Commissione C(2018)5918 del 6 settembre 2018 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 2014/2020;

Vista la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che prevede che per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la totale copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, della quota regionale dei rispettivi PSR relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;



Vista la predetta la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, che ha quantificato in complessivi euro 93.438.218,82 l'onere a carico del Fondo di rotazione per la copertura della quota regionale del PSR della Regione Marche relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Considerato che si è già provveduto con il decreto n. 10/2017 ad assegnare la quota regionale del PSR della Regione Marche relativa alle predette annualità per complessivi 67.901.180,82 euro, prima dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

Considerata la necessità di ricorrere per la differenza tra i due predetti importi, pari a 25.537.038,00 euro, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 20 marzo 2019;

Decreta:

1. L'integrazione della quota di cofinanziamento regionale per le annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche, pari a complessivi 25.537.038,00 euro, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, secondo l'articolazione prevista dalla tabella allegata.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le predette risorse in favore dell'organismo pagatore AGEA sulla base delle richieste di erogazione inoltrate da AGEA coordinamento, che tengono conto delle previsioni di spesa formulate dal predetto organismo pagatore. La quota di cofinanziamento regionale, eventualmente anticipata dalla Regione Marche, dovrà essere restituita alla medesima regione da parte dell'organismo pagatore AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la Regione Marche e l'organismo pagatore AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2019

L'Ispettore generale Capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-409

ALLEGATO

Euro			
Quota regionale posta a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987			
PSR 2014-2020 della Regione Marche			
Annualità	Pre-storno	Post-storno	Differenze
2016	18.432.164,07	18.432.164,07	0,00
2017	12.334.717,02	12.334.717,02	0,00
2018	12.352.940,94	20.849.414,49	8.496.473,55
2019	12.377.475,55	20.889.578,18	8.512.102,63
2020	12.403.883,24	20.932.345,06	8.528.461,82
Totale	67.901.180,82	93.438.218,82	25.537.038,00

19A03333

DECRETO 1° aprile 2019.

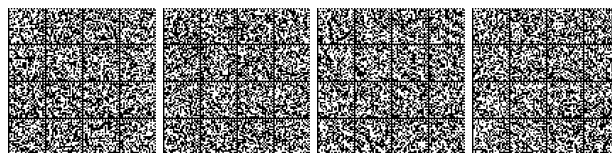
Integrazione, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale della Regione Umbria, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 19/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;



Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato con il regolamento delegato (UE) n. 791 del 27 aprile 2015 della Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, azzerando l'annualità 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualità successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad euro 10.444.380.767,00;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

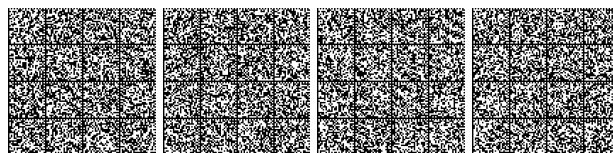
Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al Programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità, che complessivamente ammonta a 8.086.844.241,50 euro ed è a carico del predetto Fondo di rotazione, comprese le quote regionali delle regioni colpite dagli eventi sismici;

Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del budget assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (Art. 11 del regolamento UE n. 1307/2013);

Considerato, inoltre, che il predetto quadro finanziario tiene conto dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;



Visto quanto disposto dagli articoli 20-22 del regolamento UE n. 1303/2013, la ventilazione annuale è stata calcolata distinguendo per ciascuna annualità di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che sarà assegnata mediante apposita decisione dal 2019 previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorità dei PSR;

Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualità di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e regione) per un importo complessivo di 566.427 euro rispetto a quanto stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014;

Vista la decisione della Commissione C(2018)8505 del 5 dicembre 2018 recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Umbria per il periodo di programmazione 2014/2020;

Vista la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che prevede che per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la totale copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, della quota regionale dei rispettivi PSR relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;

Vista la predetta la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, che ha quantificato in complessivi euro 118.973.019,72 l'onere a carico del Fondo di rotazione per la copertura della quota regionale del PSR della Regione Umbria relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Considerato che si è già provveduto con il decreto n. 11/2017 ad assegnare la quota regionale del PSR della Regione Umbria relativa alle predette annualità per complessivi 110.650.211,62 euro, prima dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

Considerata la necessità di ricorrere per la differenza tra i due predetti importi, pari a 8.322.808,10 euro, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 20 marzo 2019;

Decreta:

1. L'integrazione della quota di cofinanziamento regionale per le annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Umbria, pari a complessivi 8.322.808,10 euro, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo l'articolazione prevista dalla tabella allegata.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le predette risorse in favore dell'organismo pagatore AGEA sulla base delle richieste di erogazione inoltrate da AGEA coordinamento, che tengono conto delle previsioni di spesa formulate dal predetto organismo pagatore. La quota di cofinanziamento regionale, eventualmente anticipata dalla Regione Umbria, dovrà essere restituita alla medesima regione da parte dell'organismo pagatore AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la Regione Umbria e l'organismo pagatore AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2019

L'Ispettore generale Capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2019

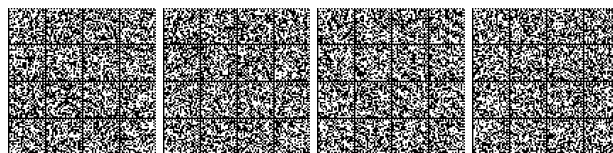
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-408

ALLEGATO

Euro

Quota regionale posta a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987			
PSR 2014-2020 della Regione Umbria			
Annualità	Pre-storno	Post-storno	Differenze
2016	30.036.487,05	30.036.487,05	0,00
2017	20.100.444,14	20.100.444,14	0,00
2018	20.129.805,34	22.898.877,10	2.769.071,76
2019	20.170.359,36	22.944.619,07	2.774.259,71
2020	20.213.115,73	22.992.592,36	2.779.476,63
Totale	110.650.211,62	118.973.019,72	8.322.808,10

19A03334



DECRETO 1° aprile 2019.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2019. (Decreto n. 20/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, successivamente sostituito dal regolamento CE n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea, modificato, da ultimo, dal regolamento UE n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 220/2015 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1217/2009 del Consiglio, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, il cui allegato II indica in 11.106 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 220/2015 della Commissione, modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione UE n. 2017/2280 della Commissione, che fissa in 160,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 3478 del 30 gennaio 2019, con il quale si approva il Piano finanziario della Rete RICA, gestito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), quantificando in 6.757.059,05 euro, per l'anno 2019, il fabbisogno finanziario complessivo necessario per l'attuazione della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota n. 3523 del 30 gennaio 2019, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a fronte di contributi comunitari forfettari pari a 1.776.960,00 euro, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il cofinanziamento della quota nazionale, ammontante a 4.980.099,05 euro e che il predetto programma è stato censito sul Sistema finanziario Igrue, codice 2019RETERICA;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 marzo 2019;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2019, è autorizzato in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, un finanziamento di 4.980.099,05 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico nella contabilità speciale 5846 aperta in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dallo stesso Ministero, secondo le seguenti modalità:

una prima anticipazione di 2.490.049,53 euro, pari al 50 per cento dell'importo a proprio carico, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie;



una seconda anticipazione di 1.743.034,67 euro, pari al 35 per cento dell'importo a proprio carico, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del saldo spettante quale contributo comunitario definitivo;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito dell'approvazione del Rendiconto finale.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2019

L'Ispettore generale Capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-492

19A03335

DECRETO 1° aprile 2019.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE 17 GIE/IT/000561 - GOPROFOR LIFE «Good practices implementation network for Forest biodiversity conservation», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 21/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governance ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* n. LIFE17 GIE/IT/000561 per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 7 giugno 2018 tra la Commissione europea e la D.R.E.A.M. Italia Società cooperativa agricolo forestale, beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati l'Arma dei carabinieri - Comando unità per la tutela forestale ambientale, agroalimentare carabinieri (CUTFAA) e altri enti nazionali e internazionali, il cui costo complessivo è pari a 2.517.130,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali;



Considerato che detto progetto per la parte di competenza della richiamata Arma dei carabinieri - Comando unità per la tutela forestale ambientale, agroalimentare carabinieri (CUTFAA) ha un costo complessivo di euro 499.588,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 38,95 per cento e l'Italia per la restante quota e che sul Sistema finanziario IGRUE l'intervento è censito con codice CARABGOPROFOR;

Vista la nota dell'Arma dei carabinieri - Comando generale n. 89/20-8 del 31 gennaio 2019, che, a fronte di contributi comunitari pari a 194.588,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in identico importo di 194.588,00 euro, pari al 38,95 per cento del costo totale ammissibile della quota dell'Arma dei carabinieri - Comando unità per la tutela forestale ambientale, agroalimentare carabinieri (CUTFAA) del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che la differenza relativa alle azioni di pertinenza dell'Arma dei carabinieri - Comando unità per la tutela forestale ambientale, agroalimentare carabinieri (CUTFAA) resta a carico dello stesso;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 marzo 2019;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto Life LIFE 17 GIE/IT/000561 - GOPROFOR LIFE «Good practices implementation network for Forest biodiversity conservation», che ha durata di 49 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 194.588,00 euro all'Arma dei carabinieri - Comando unità per la tutela forestale ambientale, agroalimentare carabinieri (CUTFAA).

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di 194.588,00 euro nella contabilità speciale 5946 aperta in favore dell'Arma dei carabinieri - Comando generale, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Arma dei carabinieri medesima, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato *Grant Agreement* n. LIFE 17 GIE/IT/000561, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 58.376,40 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, alla firma del contratto di sovvenzione;

un secondo prefinanziamento di 77.835,20 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, all'approvazione del Rapporto di medio-termine;

il saldo all'approvazione del Rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. L'Arma dei carabinieri - Comando generale effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. L'Arma dei carabinieri - Comando generale comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea l'Arma dei Carabinieri - Comando generale si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento l'Arma dei carabinieri - Comando generale trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2019

L'Ispettore generale Capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-485

19A03336

DECRETO 1° aprile 2019.

Cofinanziamento nazionale del progetto H2020/ERA-NET Cofund «GeoERA - Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe» (Grant Agreement n. 731166) di cui al regolamento UE n. 1291/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 22/2019).

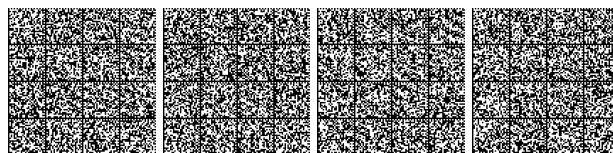
L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);



Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1291/2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, che dovrebbe essere attuato in primo luogo attraverso progetti collaborativi transnazionali assegnati attraverso i programmi di lavoro di Orizzonte 2020;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2013) 8200 final del 10 dicembre 2013, che autorizza i rimborsi sulla base dei costi eleggibili per ERA-NET Cofund, nella misura massima del 33%, nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020;

Visto il *Grant Agreement* n. 731166 GeoERA per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato tra la Commissione europea e il Servizio geologico olandese, beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e altri Enti nazionali e internazionali, il cui costo complessivo è pari a 31.303.030,39 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie ed in parte con risorse nazionali;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del richiamato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha un costo complessivo di 786.401,00 euro alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 29,70 per cento e l'Italia per la restante quota e che sul Sistema finanziario IGRUE l'intervento è censito con codice 2019ISPRAGEOERA;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare n. 1078 del 26 febbraio 2019, che, a fronte di contributi comunitari pari a 233.561,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario nazionale in 552.839,00 euro, pari al 70,30 per cento del costo totale ammissibile della quota dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del suddetto progetto approvato;

Considerato che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie cofinanzia già progetti ERA-NET Cofund, con altre amministrazioni, fino al 70% della quota nazionale in virtù delle particolari esigenze di bilancio manifestate dalle stesse, si quantifica il fabbisogno finanziario statale in 386.987,00 euro.

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che la differenza relativa alle azioni di pertinenza del Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) resta a carico dello stesso;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 marzo 2019;

Decreta:

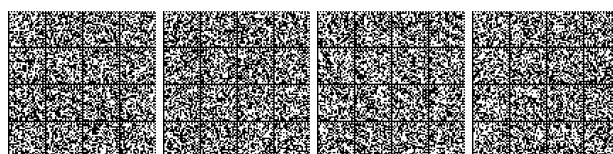
1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto H2020/ERA-NET Cofund «GeoERA - Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe» approvato dalla Commissione europea nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020 di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 386.987,00 euro all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. 7.5 del *Consortium Agreement* GeoERA n. 731166, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 193.493,50 euro, pari al 50 per cento dell'importo a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione;

un secondo prefinanziamento di 116.096,10 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, all'approvazione del rapporto di medio-termine;

il saldo all'approvazione del rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante e del Fondo di garanzia.



3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e l'ISPRA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2019

L'Ispettore generale Capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-642

19A03337

DECRETO 1° aprile 2019.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE17 NAT/IT/000588 «LIFE PERDIX - Italian Grey Partridge reintroduction in Italy», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 23/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governance ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* n. LIFE17 NAT/IT/000588 per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 1° settembre 2018 tra la Commissione europea e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati altri Enti nazionali e internazionali, il cui costo complessivo è pari a 5.280.713,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali;



Considerato che detto progetto per la parte di competenza del richiamato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha un costo complessivo di 1.384.600,00 euro alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 73,91 per cento e l'Italia per la restante quota e che sul Sistema finanziario IGRUE l'intervento è censito con codice 2019ISPRAPERDIX;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare n. 1191 del 4 marzo 2019, che, a fronte di contributi comunitari pari a 1.023.400,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 361.200,00 euro, pari al 26,09 per cento del costo totale ammissibile della quota dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 marzo 2019;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto Life LIFE17 NAT/IT/000588 - «LIFE PERDIX - Italian Grey Partridge reintroduction in Italy», che ha durata di 72 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 361.200,00 euro all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo 1.4 del citato *Grant Agreement* n. LIFE17 NAT/IT/000588, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 108.360,00 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, alla firma del contratto di sovvenzione;

un secondo prefinanziamento di 144.480,00 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, all'approvazione del rapporto di medio-termine;

il saldo all'approvazione del rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e l'ISPRA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2019

L'Ispettore generale Capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-525

19A03338

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 febbraio 2019.

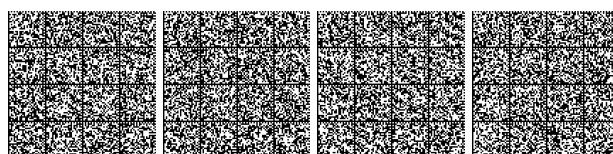
Approvazione delle graduatorie del settore ERC PE3 - PRIN 2017. (Decreto n. 179/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'European Research Council identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita);



Visto il protocollo d'intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017, firmato dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con il quale sono stati destinati € 13.000.000 ad azioni volte a conseguire, in particolare, il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, al fine di aumentare l'attrattività del sistema italiano della ricerca;

Vista la nota prot. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e finanze, con la quale, a seguito del d.m.t. n. 177410 del 16 ottobre 2017, sono stati destinati, tra l'altro, € 10.000.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 140 della legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale;

Vista la delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici;

Visto il d.i. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 39.803.041 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.194.091 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240); nell'ambito dello stanziamento complessivo sopradetto, un importo pari ad € 6.000.000 è riservato a progetti presentati da giovani ricercatori «under 40» (comprensivi del corrispondente importo di € 180.000 per le attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017, n. 839, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240);

Visto il d.d. n. 2618 del 2 ottobre 2017, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 3 novembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati Euro 72.585.625,77 così suddivisi:

a) per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR:

Euro 38.608.949,77 (FIRST 2016);

Euro 31.799.107,00 (FIRST 2017);

b) per le attività di valutazione e monitoraggio:

Euro 1.194.091,00 (FIRST 2016);

Euro 983.478,00 (FIRST 2017);

Visto il d.d. n. 3598 del 13 dicembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati euro 10.000.000,00 di cui euro 9.700.000,00 per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR ed euro 300.000,00 per le attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il d.d. n. 594 del 26 luglio 2016 con il quale sono state definite le procedure per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;

Visto il d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), diviso in tre linee d'intervento: a) «linea d'intervento Principale»; b) «linea d'intervento Giovani»; c) «linea d'intervento Sud»;

Visto l'art. 5 del bando che ha stabilito che la valutazione dei progetti si svolga attraverso una prima fase di pre-selezione, di competenza diretta di Comitati di selezione (uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, per un totale di venticinque CdS), e una seconda fase di valutazione scientifica del progetto affidata a revisori esterni ai CdS, ma coordinati dagli stessi CdS, nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 3 al bando;

Visto l'art. 3, comma 2 del predetto bando, che ha disposto che, con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdS, il MIUR avrebbe reso nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui all'art. 3, comma 1, evidenziando, per ogni settore, gli importi destinati alle diverse linee d'intervento.

Visto il d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018 con cui il MIUR, nel rispetto delle procedure di cui predetto art. 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017, ha determinato le disponibilità economiche per linea di intervento e settore ERC;

Considerato che, con il predetto d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018, al settore PE3 sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linea d'intervento:

a) Linea A: Euro 9.057.560,00;

b) Linea B: Euro 422.485,00;

c) Linea C: Euro 1.314.024,00;

Visti i dd.dd. n. 1063 del 2 maggio 2018, n. 1459 dell'11 giugno 2018, n. 1506 del 13 giugno 2018, n. 2446 del 25 settembre 2018 e n. 2593 dell'8 ottobre 2018, con cui sono stati nominati i Comitati di selezione;

Visto il verbale di insediamento del Comitato di selezione del settore ERC PE3 redatto in data 29 maggio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale il Comitato di selezione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) del predetto decreto ministeriale 594 del 26 luglio 2016, ha stabilito, tra l'altro, recependo il suggerimento di cui all'allegato 3 del d.d. 3728 del 27 dicembre 2017 («Procedure e criteri di valutazione») che, qualora al termine delle valutazioni affidate ai revisori esterni i fondi disponibili non fossero stati sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, la graduatoria sarebbe stata formulata tenendo conto dell'età anagrafica del coordinatore scientifico (o «*principal inve-*



stigator» – PI), dal più giovane al più vecchio, procedendo quindi al finanziamento dei progetti con PI più giovane fino all'esaurimento del budget disponibile;

Visto il verbale finale della prima fase di valutazione (pre-selezione) del suddetto Comitato di selezione PE3, redatto in data 20 luglio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale sono state approvate, nel rispetto dei criteri indicati nel bando, le graduatorie relative alle linee di intervento A, B e C, ammettendo alla seconda fase soltanto i progetti con punteggio almeno pari a 15, come previsto dall'allegato 3 del bando;

Visto il verbale finale del Comitato di selezione relativo al settore PE3, redatto in data 16 gennaio 2019 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale, nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato 3 del bando e nel predetto verbale di insediamento, è stata formulata la graduatoria per le tre linee d'intervento (per i progetti con punteggio almeno pari a 90) e definito conseguentemente il numero dei progetti da ammettere a finanziamento, definendone altresì i relativi costi congrui e i contributi proposti;

Tenuto conto delle indicazioni ricevute nel giugno 2016 dalla struttura di coordinamento e gestione della banca dati relativa al CUP, in base alle quali l'erogazione dei fondi dal MIUR agli atenei ed agli enti pubblici di ricerca, in ambito PRIN, deve essere considerata come semplice trasferimento, con la conseguenza che il MIUR non deve operare come soggetto concentratore, come a suo tempo anticipato a tutti gli atenei ed enti pubblici di ricerca con nota MIUR prot. 12995 del 1° luglio 2016; il CUP dovrà essere pertanto richiesto dagli stessi atenei ed enti pubblici di ricerca (un CUP per ogni unità di ricerca ad essi afferente nell'ambito dei singoli progetti PRIN) e comunicato al MIUR subito dopo l'avvenuto trasferimento dei fondi;

Ritenuta la necessità che il contributo riconosciuto come congruo dal Comitato di selezione sia ripartito dal singolo coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto entro il 28 febbraio 2019; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca, e all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo»;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore PE3 (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 90), così come riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Ciascun coordinatore nazionale (anche per i progetti non compresi nell'allegato A) potrà prendere visione della propria scheda di valutazione direttamente sulla pagina riservata del sito <http://loginmiur.cineca.it>

Art. 2.

Nel rispetto delle proposte del Comitato di selezione relativo al settore PE3, sono approvati per ciascuna delle tre linee di intervento i progetti presentati dai coordinatori nazionali riportati nella tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Art. 3.

Entro il 28 febbraio 2019 ogni coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) dovrà procedere alla ripartizione del contributo tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca ed all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo».

Per i progetti per i quali, nel termine sopra indicato, non risulterà effettuata la rideterminazione, il MIUR si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'approvazione del progetto disposta con il presente decreto.

Art. 4.

1. L'importo di euro 9.057.560,00, relativo al finanziamento della linea di intervento A, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'European Research Council identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).

2. L'importo di euro 422.485,00, relativo al finanziamento della linea di intervento B, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'European Research Council identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).

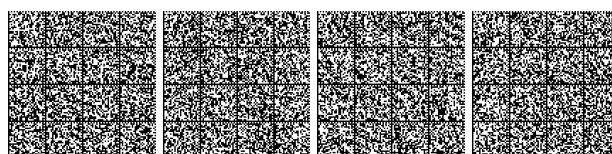
3. L'importo di euro 1.314.024,00, relativo al finanziamento della linea di intervento C, graverà sulle disponibilità di cui alla delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

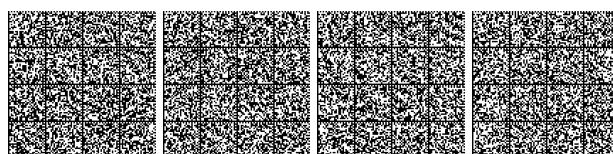
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2019, n. 1-331



ALLEGATO A

LINEA A

N°	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	FERRANDO Riccardo	20178PZCB5	Università degli Studi di GENOVA	24	74	98
2	MAURI Francesco	2017Z8TS5B	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	24	73	97
3	SCIORTINO Francesco	2017Z55KCW	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	25	72	97
4	PUTTI Marina	201785KWLE	Università degli Studi di GENOVA	23	74	97
5	PICOZZI Silvia	2017YCTB59	Consiglio Nazionale delle Ricerche	23	73	96
6	TREDICUCCI Alessandro	2017KFMJ8E	Università di PISA	25	71	96
7	MOLINARI Elisa	2017BZPKSZ	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	25	71	96
8	BARONI Stefano	2017KFY7XF	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE	24	72	96
9	VULPIANI Angelo	201798CZLJ	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	23	72	95
10	PISIGNANO Dario	2017PHRM8X	Università di PISA	24	70	94
11	VOZZI Caterina	2017RKWTMY	Consiglio Nazionale delle Ricerche	23	71	94
12	GIGLI Giuseppe	2017YJJYS9	Università del SALENTO	21	72	93
13	WIERSMA Diederik Sybolt	2017JXZFYW	Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica	25	68	93
14	AFFRONTE Marco	201777W2BX	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	23	70	93
15	RUOCCO Giancarlo	2017LJNJJC	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	24	69	93
16	ZAPPERI Stefano	2017SFZHFH	Università degli Studi di MILANO	24	68	92
17	PRIOLO Francesco	2017HBHAHW	Università degli Studi di CATANIA	22	70	92
18	BENZI Roberto	20173YF78T	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	21	71	92
19	ISELLA Giovanni	2017HRKMCM	Politecnico di MILANO	19	72	91
20	SASSETTI Maura	20177HFM77	Università degli Studi di GENOVA	19	72	91
21	MARITAN Amos	2017TRCE8W	Università degli Studi di PADOVA	21	70	91
22	DI LEONARDO Roberto	2017AB53KR	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	24	66	90
23	CARRETTA Pietro	20174XLAFB	Università degli Studi di PAVIA	18	72	90
24	DI CICCIO Andrea	2017R98J92	Università degli Studi di CAMERINO	15	75	90
25	ROSSI Giorgio	2017YA2B2K	Università degli Studi di MILANO	19	71	90



LINEA B

N°	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	CARDARELLI Francesco	2017YF9FBS	Consiglio Nazionale delle Ricerche	24	73	97
2	MARUCCIO Giuseppe	20177XY8KE	Università del SALENTO	25	71	96
3	MORETTI Marco	2017W2TL3S	Politecnico di MILANO	22	71	93
4	BROVELLI Sergio	20179ZJ5TM	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA	25	68	93
5	PITANTI Alessandro	2017ZWKBCJ	Consiglio Nazionale delle Ricerche	19	71	90

LINEA C

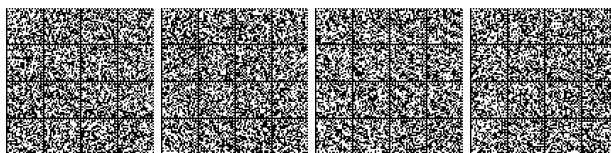
N°	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	MANTEGNA Rosario Nunzio	2017WZFTZP	Università degli Studi di PALERMO	24	72	96
2	SALLUZZO Marco	20177SL7HC	Consiglio Nazionale delle Ricerche	25	66	91



ALLEGATO B

LINEA A: 9.057.560 Euro

N°	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR	Note
1.	20178PZCB5	FERRANDO Riccardo	97.609	425.000	313.565	73.000	0	95.000	30.125	1.034.299	936.690	Lieve adeguamento sul costo dei contratti
2.	2017Z8TS5B	MAURI Francesco	300.150	339.500	383.790	26.900	0	113.810	34.924	1.199.074	898.924	
3.	2017Z55KCW	SCIORTINO Francesco	214.600	290.000	302.760	128.000	0	121.000	31.691	1.088.051	873.451	Lieve adeguamento sul costo dei contratti
4.	201785KWLE	PUTTI Marina	208.000	247.000	273.000	83.000	10.000	101.200	27.666	949.866	741.866	
5.	2017YCTB59	PICOZZI Silvia	80.583	249.160	197.846	48.579	0	55.700	18.956	650.824	570.241	
6.	2017KFMJ8E	TREDICUCCI Alessandro	131.523	305.425	262.169	40.000	0	115.000	25.624	879.741	748.218	
7.	2017BZPKSZ	MOLINARI Elisa	210.904	376.000	352.142	30.000	75.000	77.305	33.641	1.154.992	944.088	Lieve adeguamento sul costo dei consumabili
8.	2017KFY7XF	BARONI Stefano	139.826	467.000	364.096	35.000	0	105.600	33.346	1.144.868	1.005.042	Lieve adeguamento sul costo dei contratti
9.	201798CZLJ	VULPIANI Angelo	261.574	360.000	372.944	46.000	13.000	61.000	33.436	1.147.954	886.380	
10.	2017PHRM8X	PISIGNANO Dario	186.139	119.200	183.203	53.000	0	22.000	16.906	580.448	394.309	
11.	2017RKWTMY	VOZZI Caterina	97.000	470.000	340.200	116.500	0	98.000	33.651	1.155.351	1.058.351	Lieve adeguamento sul costo dei contratti
Totale			1.927.908	3.648.285	3.345.715	679.979	98.000	965.615	319.966	10.985.468	9.057.560	

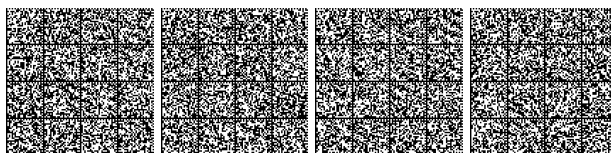


LINEA B: 422.485 Euro

N°	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR	Note
1.	2017YF9FBS	CARDARELLI Francesco	32.000	155.000	112.200	48.000	5.000	89.048	13.237	454.485	422.485	Adeguamento sul costo dei contratti e dei consumabili per la necessità di rientrare nella disponibilità economica
Totale			32.000	155.000	112.200	48.000	5.000	89.048	13.237	454.485	422.485	

LINEA C: 1.314.024 Euro

N°	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR	Note
1.	2017WZFTZP	MANTEGNA Rosario Nunzio	338.468	200.000	323.081	5.000	0	10.000	26.296	902.845	564.377	Lieve adeguamento sul costo dei contratti
2.	20177SL7HC	SALLUZZO Marco	210.500	260.000	282.300	73.000	0	106.382	27.965	960.147	749.647	Lieve adeguamento sul costo dei contratti
Totale			548.968	460.000	605.381	78.000		116.382	54.261	1.862.992	1.314.024	



DECRETO 12 febbraio 2019.

Approvazione delle graduatorie del settore ERC SH3 - PRIN 2017. (Decreto n. 226/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'european Research Council identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita);

Visto il protocollo d'intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017, firmato dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con il quale sono stati destinati € 13.000.000 ad azioni volte a conseguire, in particolare, il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, al fine di aumentare l'attrattività del sistema italiano della ricerca;

Vista la nota prot. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e finanze, con la quale, a seguito del d.m.t. n. 177410 del 16 ottobre 2017, sono stati destinati, tra l'altro, € 10.000.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 140 della legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale;

Vista la delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici;

Visto il d.i. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016 n. 4100, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 39.803.041 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.194.091 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240); nell'ambito dello stanziamento complessivo sopraddeuto, un importo pari ad € 6.000.000 è riservato a progetti presentati da giovani ricercatori «under 40» (comprensivi del corrispondente importo di € 180.000 per le attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017 n. 839, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fonamen-

tale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240);

Visto il d.d. n. 2618 del 2 ottobre 2017, registrato dall'ufficio centrale di bilancio in data 3 novembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati euro 72.585.625,77 così suddivisi:

a) per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR:

euro 38.608.949,77 (FIRST 2016);

euro 31.799.107,00 (FIRST 2017);

b) per le attività di valutazione e monitoraggio:

euro 1.194.091,00 (FIRST 2016);

euro 983.478,00 (FIRST 2017);

Visto il d.d. n. 3598 del 13 dicembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati euro 10.000.000,00 di cui euro 9.700.000,00 per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR ed euro 300.000,00 per le attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il d.d. n. 594 del 26 luglio 2016 con il quale sono state definite le procedure per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;

Visto il d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), diviso in tre linee d'intervento: a) «linea d'intervento Principale»; b) «linea d'intervento Giovani»; c) «linea d'intervento Sud»;

Visto l'art. 5 del bando che ha stabilito che la valutazione dei progetti si svolga attraverso una prima fase di pre-selezione, di competenza diretta di Comitati di selezione (uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, per un totale di venticinque CdS), e una seconda fase di valutazione scientifica del progetto affidata a revisori esterni ai CdS, ma coordinati dagli stessi CdS, nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 3 al bando;

Visto l'art. 3, comma 2 del predetto bando, che ha disposto che, con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdS, il MIUR avrebbe reso nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui all'art. 3, comma 1, evidenziando, per ogni settore, gli importi destinati alle diverse linee d'intervento;

Visto il d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018 con cui il MIUR, nel rispetto delle procedure di cui predetto art. 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017, ha determinato le disponibilità economiche per linea di intervento e settore ERC;

Considerato che, con il predetto d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018, al settore SH3 sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linea d'intervento:

a) linea A: euro 10.569.533,00;

b) linea B: euro 605.017,00;

c) linea C: euro 1.598.744,00;



Visti i dd.dd. n. 1063 del 2 maggio 2018, n. 1459 dell'11 giugno 2018, n. 1506 del 13 giugno 2018, n. 2446 del 25 settembre 2018 e n. 2593 dell'8 ottobre 2018, con cui sono stati nominati i Comitati di selezione;

Visto il verbale di insediamento del Comitato di selezione del settore SH3 redatto in data 30 maggio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale il Comitato di selezione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) del predetto decreto ministeriale n. 594 del 26 luglio 2016, ha stabilito, tra l'altro, recependo il suggerimento di cui all'allegato 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017 («Procedure e criteri di valutazione») che, qualora al termine delle valutazioni affidate ai revisori esterni i fondi disponibili non fossero stati sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, la graduatoria sarebbe stata formulata tenendo conto dell'età anagrafica del coordinatore scientifico (o «principal investigator» - *PI*), dal più giovane al più vecchio, procedendo quindi al finanziamento dei progetti con *PI* più giovane fino all'esaurimento del budget disponibile;

Visto il verbale finale della prima fase di valutazione (pre-selezione) del suddetto Comitato di selezione SH3, redatto in data 17 settembre 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale sono state approvate, nel rispetto dei criteri indicati nel bando, le graduatorie relative alle linee di intervento A, B e C, ammettendo alla seconda fase soltanto i progetti con punteggio almeno pari a 15, come previsto dall'allegato 3 del bando;

Visto il verbale finale del Comitato di selezione relativo al settore SH3, redatto in data 1 febbraio 2019 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale, nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato 3 del bando e nel predetto verbale di insediamento, è stata formulata la graduatoria per le tre linee d'intervento (per i progetti con punteggio almeno pari a 90) e definito conseguentemente il numero dei progetti da ammettere a finanziamento, definendone altresì i relativi costi congrui e i contributi proposti;

Tenuto conto delle indicazioni ricevute nel giugno 2016 dalla struttura di coordinamento e gestione della banca dati relativa al CUP, in base alle quali l'erogazione dei fondi dal MIUR agli atenei ed agli enti pubblici di ricerca, in ambito PRIN, deve essere considerata come semplice trasferimento, con la conseguenza che il MIUR non deve operare come soggetto concentratore, come a suo tempo anticipato a tutti gli atenei ed enti pubblici di ricerca con nota MIUR prot. 12995 del 1° luglio 2016; il CUP dovrà essere pertanto richiesto dagli stessi atenei ed enti pubblici di ricerca (un CUP per ogni unità di ricerca ad essi afferente nell'ambito dei singoli progetti PRIN) e comunicato al MIUR subito dopo l'avvenuto trasferimento dei fondi;

Ritenuta la necessità che il contributo riconosciuto come congruo dal Comitato di selezione sia ripartito dal singolo coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto entro il 28 febbraio 2019; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca, e all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo»;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore SH3 (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 90), così come riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Ciascun coordinatore nazionale (anche per i progetti non compresi nell'allegato A) potrà prendere visione della propria scheda di valutazione direttamente sulla propria pagina riservata del sito <http://loginmiur.cineca.it>

Art. 2.

Nel rispetto delle proposte del Comitato di selezione relativo al settore SH3, sono approvati per ciascuna delle tre linee di intervento i progetti presentati dai coordinatori nazionali riportati nella tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Art. 3.

Entro il 28 febbraio 2019 ogni coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) dovrà procedere alla ripartizione del contributo tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca ed all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo».

Per i progetti per i quali, nel termine sopra indicato, non risulterà effettuata la rideterminazione, il MIUR si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'approvazione del progetto disposta con il presente decreto.

Art. 4.

1. L'importo di euro 10.569.533,00, relativo al finanziamento della linea di intervento A, graverà sulle disponibilità di cui al d.i. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016 n. 4100.

2. L'importo di euro 605.017,00, relativo al finanziamento della linea di intervento B, graverà sulle disponibilità di cui al d.i. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016 n. 4100.

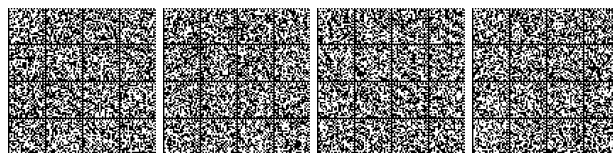
3. L'importo di euro 1.331.067,00, relativo al finanziamento della linea di intervento C, graverà sulle disponibilità di cui alla delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019, n. 1-370



ALLEGATO A

LINEA A

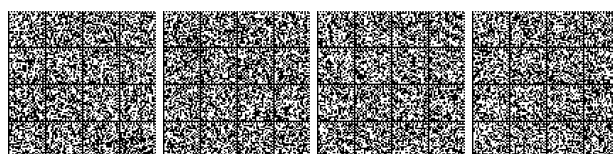
N°	Codice progetto	Coordinatore	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1.	2017XPN3W9	MILANA Marcella	25	74	99
2.	2017STEF2S	SANI Roberto	24	74	98
3.	2017B434E8	NERESINI Federico	25	72	97
4.	2017ZKSE5N	FARGION Silvia Nicoletta	25	71	96
5.	2017W5B55Y	VIGNOLI Daniele	25	70	95
6.	2017N9LCSC	SCIORTINO Giuseppe	22	72	94
7.	20175HE4MS	RANCI ORTIGOSA Costanzo	22	71	93
8.	2017924L2B	MAASS Anne	25	68	93
9.	20178TRM3F	BARRERA Davide	22	70	92
10.	2017TTLRL4	PIRONI Tiziana	24	68	92
11.	2017BJXWMT	BARALDI Claudio	20	72	92
12.	2017RRKELF	BALDACCIO Massimo	21	71	92
13.	2017LFLZJY	DA ROIT Barbara	22	69	91
14.	2017KFNH4L	GORI Giovanni Cristiano	19	72	91
15.	20173SNL9B	POLIANDRI Donatella	17	74	91
16.	20174R2XKH	MANDICH Giuliana	17	74	91
17.	20173E3Z7W	CARAVITA Simona Carla Silvia	20	70	90
18.	2017REPXXS	NALDINI Manuela	16	74	90
19.	20177BRJXS	CAMPOSTRINI Stefano	25	65	90
20.	2017NKWYFC	REALE Emanuela	16	74	90
21.	2017999JXZ	AMBROSINI Maurizio	22	68	90

LINEA B

N°	Codice progetto	Coordinatore	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1.	20175HFEB3	IANNELLI Laura	24	72	96
2.	2017RJJBWE	STUCKLER David	25	70	95
3.	2017Z5T3M9	BONIZZONI Paola	24	66	90
4.	2017JJP93W	PRONZATO Chiara Daniela	25	65	90

LINEA C

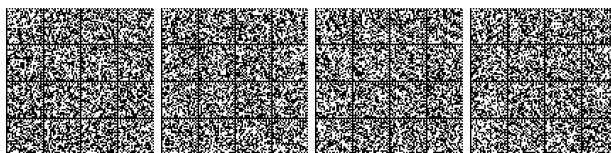
N°	Codice progetto	Coordinatore	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1.	201752AABX	PRUNERI Fabio	25	73	98
2.	2017HBT5P	ATTANASIO Massimo	21	70	91



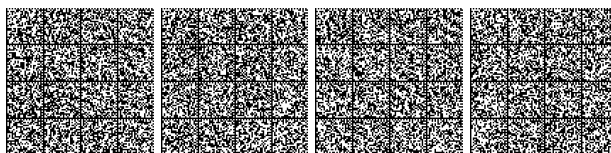
ALLEGATO B

LINEA A - 10.569.533 Euro

N°	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	2017XPN3W9	MILANA Marcella	258.000	300.000	334.800	5.000	10.000	35.000	28.284	971.084	713.084
			Lieve riduzione del costo del personale								
			175.000	0	105.000	40.000	120.000	80.000	15.600	535.600	360.600
2.	2017STEF2S	SANI Roberto	Lieve riduzione del costo del personale e delle consulenze								
			180.000	250.000	258.000	23.000	0	38.000	22.470	771.470	591.470
3.	2017B434E8	NERESINI Federico	Lieve riduzione del costo del personale								
			165.000	280.000	267.000	10.000	11.500	36.000	23.085	792.585	627.585
4.	2017ZKSE5N	FARGION Silvia Nicoletta	Lieve riduzione del costo del personale								
			115.000	140.000	153.000	9.810	4.000	47.000	14.064	482.874	367.874
5.	2017W5B55Y	VIGNOLI Daniele	Lieve riduzione del costo del personale								
			160.000	300.000	276.000	0	15.000	0	22.530	773.530	613.530
6.	2017N9LCSC	SCIORTINO Giuseppe	Lieve riduzione del costo del personale								
			45.000	200.000	147.000	0	13.400	21.500	12.807	439.707	394.707
7.	20175HE4MS	RANCIORTIGOSA Costanzo	Lieve riduzione del costo del personale								
			150.000	275.000	255.000	18.000	10.000	55.000	22.890	785.890	635.890
8.	2017924L2B	MAASS Anne	Lieve riduzione del costo del personale e dei consumabili								
			110.000	150.000	156.000	0	80.000	40.000	16.080	552.080	442.080
9.	20178TRM3F	BARRERA Davide	Lieve riduzione del costo del personale e delle consulenze								
			103.000	125.000	136.800	0	15.000	40.000	12.594	432.394	329.394
10.	2017TTTLRL4	PIRONI Tiziana	Lieve riduzione del costo del personale e dei consumabili								
			0	380.000	228.000	0	85.000	46.000	22.170	761.170	761.170
11.	2017BjXWMT	BARALDI Claudio	Lieve riduzione del costo del personale e delle consulenze								



N°	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
12.	2017RRKELF	BALDACCI Massimo	65.000	175.000	144.000	12.000	8.000	8.000	12.360	424.360	359.360
			Lieve riduzione del costo del personale								
13.	2017LFLZJY	DA ROIT Barbara	45.000	100.000	87.000	5.000	5.000	18.000	7.800	267.800	222.800
			Lieve riduzione del costo del personale								
14.	2017KFNIH4L	GORI Giovanni Cristiano	95.000	200.000	177.000	3.000	30.000	30.000	16.050	551.050	456.050
			Lieve riduzione del costo del personale e dei consumabili								
15.	20173SNL9B	POLIANDRI Donatella	46.719	360.000	244.031	12.600	80.000	60.000	24.100	827.450	780.731
			Lieve riduzione del costo del personale, delle consulenze e dei consumabili								
16.	20174R2XKH	MANDICH Giuliana	60.000	150.000	126.000	0	40.000	25.000	12.030	413.030	353.030
			Lieve riduzione del costo del personale e delle consulenze								
17.	20173E3Z7W	CARAVITA Simona Carla Silvia	87.983	150.000	142.790	18.500	5.000	13.000	12.518	429.791	341.808
			Lieve riduzione del costo del personale								
18.	2017REPXXS	NALDINI Manuela	152.000	275.000	256.200	0	48.500	43.500	23.256	798.456	646.456
			Lieve riduzione del costo del personale								
19.	20177BRJXS	CAMPOSTRINI Stefano	132.000	250.000	229.200	38.833	15.000	65.000	21.901	751.934	619.934
			Lieve riduzione del costo del personale								
20.	2017NKKWYFC	REALE Emanuela	50.000	150.000	120.000	3.500	46.000	13.000	11.475	393.975	343.975
			Lieve riduzione del costo del personale								
21.	2017999JXZ	AMBROSINI Maurizio	103.789	275.000	227.273	5.000	32.000	48.000	20.732	711.794	608.005
			Lieve riduzione del costo del personale								
Totale			2.298.491	4.485.000	4.070.094	204.243	673.400	762.000	374.796	12.868.024	10.569.533



LINEA B - 605.017 Euro

N°	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	20175HFEB3	IANNELLI Laura	40.000	200.000	144.000	39.000	103.230	100.000	18.787	645.017	605.017
Lieve riduzione del costo del personale, delle consulenze e dei consumabili											
Totale			40.000	200.000	144.000	39.000	103.230	100.000	18.787	645.017	605.017

LINEA C - 1.331.067 Euro

N°	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	201752AABX	PRUNERI Fabio	254.462	216.000	282.277	62.100	48.000	65.000	27.835	955.674	701.212
2.	2017HBT5P	ATTANASIO Massimo	214.724	256.782	282.904	18.570	8.800	38.200	24.599	844.579	629.855
Totale			469.186	472.782	565.181	80.670	56.800	103.200	52.434	1.800.253	1.331.067

DECRETO 6 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'associazione «Cluster Trasporti Italia 2020» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 399/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività, capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato con la delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 2, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca e suddivide le dodici aree di specializzazione in quattro gruppi:

quattro «aree prioritarie» (Aerospazio; Fabbrica intelligente; Agrifood; Salute);

quattro «aree ad alto potenziale» (Design, creatività e made in Italy; Chimica verde; Cultural heritage; Blue growth);

due «aree in transizione» (Smart, Secure and Inclusive communities; Tecnologie per gli ambienti di vita);

due «aree consolidate» (Energia; Mobilità sostenibile);

Tenuto conto che il PNR 2015-2020 disegna un quadro completo delle politiche nazionali per lo sviluppo basate sulla R&S che precisa i principi di base, gli obiettivi strategici, le azioni di intervento, gli strumenti e le risorse da allocare, operando in una visione ampia di sinergie e coordinamento tra gli interventi nazionali — promossi dai singoli Ministeri — regionali ed europei rifacendosi a un meccanismo di governance condivisa e coordinata tra i diversi attori istituzionali;

Tenuto conto altresì che il PNR 2015-2010 prevede che sul piano strategico il MIUR ponga in essere un'attività di governance dedicata ai progetti di R&S di dimensioni finanziarie significative e legate a progetti strategici per il Paese quali i Cluster tecnologici, attraverso il coordinamento strategico con le amministrazioni regionali;

Considerato che i Cluster tecnologici nazionali (CTN) perseguono l'obiettivo di rafforzare ed aggregare le migliori competenze scientifiche e produttive in alcuni ambiti specifici di interesse strategico per lo sviluppo del Paese, anche in coerenza con gli indirizzi delle strategie e politiche della Commissione europea in tema di ricerca



e innovazione, in particolare il Programma europeo Horizon 2020 e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), così da creare le condizioni per una più significativa concentrazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali e favorire la integrazione tra esperienze e interventi già avviati nei diversi settori/ambiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Il codice dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» («Legge finanziaria 2007»), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 30 maggio 2012, n. 257/Ric, recante «Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di Cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 14 dicembre 2012, n. 18, con cui sono state approvate le graduatorie finali relative alle domande ammissibili alle agevolazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il successivo decreto del Capo Dipartimento 11 ottobre 2013, n. 1883, con cui sono stati approvati i progetti ammessi al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, adottate con decreto n. 2759 del 13 ottobre 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, come modificate con decreto n. 2705 del 17 ottobre 2018 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il d.d. 3 agosto 2016, n. 1610, recante «Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi quattro Cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2017, n. 208, di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2017, ed in particolare l'art. 4 il quale dispone l'assegnazione ai «Cluster tecnologici nazionali (CTN), individuati come strumento principale per raggiungere gli obiettivi di coordinamento pubblico-pubblico (Stato-regioni-amministra-

zioni locali) e pubblico-privato, cui viene affidato il compito di ricomposizione di strategie di ricerca e roadmap tecnologiche condivise su scala nazionale»;

Visto l'art. 3 del decreto 2 ottobre 2017, n. 2618, con cui è stato assunto l'impegno di un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti Cluster tecnologici nazionali e per le attività di valutazione e monitoraggio, che graverà sulle risorse stanziare sul P.G. 01 del capitolo 7245 (azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, suddiviso in: € 2.910.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti Cluster tecnologici nazionali, e € 90.000,00 a copertura dei costi relativi alle attività di monitoraggio e di valutazione corrispondente;

Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (di seguito «decreto-legge n. 91/2017») convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, contenente disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster tecnologici nazionali (CTN) riconducibili ai poli di innovazione di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

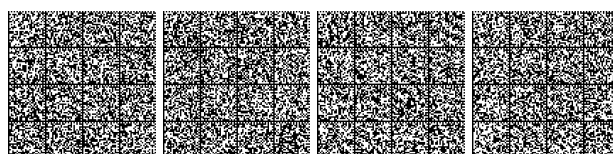
Visto il d.d. 26 luglio 2017, n. 1853, con cui sono state approvate le graduatorie relativamente all'avviso di cui sopra;

Tenuto conto che il comma 1 del richiamato art. 3-bis del decreto-legge n. 91/2017 stabilisce che i Cluster tecnologici nazionali presentino — entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 3 agosto 2017, n. 123 — istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro;

Visti altresì i commi 4, 5 e 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 91/2017 i quali dispongono in merito alle assegnazioni di risorse per l'attuazione del medesimo art. 3-bis, e in particolare il comma 5 che prevede l'assegnazione a ciascun CTN — riconosciuto ai sensi del comma 1 — di un contributo di € 242.500 a valere sui fondi FIRST di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2017, finalizzato alla copertura dei costi necessari all'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché alla presentazione del piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 della medesima legge;

Visto il comma 3 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 91/2017, nella parte in cui prevede che la valutazione del piano di azione, dei successivi aggiornamenti annuali, della relazione annuale e delle rendicontazioni amministrativo-contabili, che i CTN dovranno presentare secondo le disposizioni del medesimo comma, sia condotta anche avvalendosi di esperti;

Visto inoltre il comma 4 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui prevede che, previe le verifiche previste nell'articolo medesimo, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del FIRST può essere disposta l'assegnazione ai CTN di un contributo annuale e di una quota ulteriore derivante dalle risorse residue riferite alla medesima annualità;



Visto l'ultimo capoverso del comma 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui dispone che i contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea relativo ai poli di innovazione;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214, di approvazione delle linee guida per la redazione del piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali, che definiscono il contenuto e l'*iter* di valutazione dei piani di azione presentati dai CTN;

Visto l'originario atto di costituzione dell'associazione «Cluster trasporti Italia 2020» del 10 aprile 2014;

Visto il successivo atto della Prefettura di riconoscimento della personalità giuridica della associazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000 del 15 settembre 2015 (prot. n. 0254629 del 17 settembre 2015);

Considerato che l'associazione risulta regolarmente iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura UTG di Roma con n. 1096/2014 ed è attiva;

Considerato altresì che l'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto sociale approvato dall'assemblea straordinaria in data 10 aprile 2014 regolarmente depositato e trascritto;

Considerato altresì l'esito positivo delle verifiche preliminari espletate dal Ministero, riferite esclusivamente all'accertamento della conformità formale, alla correttezza ed alla adeguatezza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione con le previsioni normative di cui all'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge n. 123/2017, relative al riconoscimento della personalità giuridica all'associazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'associazione «Cluster trasporti Italia 2020», ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge n. 123/2016, coerentemente con quanto previsto dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), rientra tra i Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio.

2. In attuazione del comma 5 del medesimo art. 3-*bis* e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, con il presente decreto, a favore del CTN è disposta l'erogazione del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste in capo allo stesso, nonché alla presentazione del piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 3-*bis*, pari ad € 242.500, erogato in via forfettaria anticipata, previa presentazione di un piano finanziario ed in presenza di idonea garanzia di pari importo, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

3. Il piano di azione di cui al precedente comma 2 è redatto conformemente alle previsioni di cui alle linee guida per la redazione del piano di azione triennale dei CTN, approvate con il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214, e in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la valutazione e conseguente approvazione con specifico decreto ministeriale.

4. Ai fini della verifica del rispetto delle intensità di aiuto previste dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, il contributo di cui al precedente comma 2 è soggetto a rendicontazione amministrativo-contabile.

5. Il piano di azione triennale, aggiornato annualmente, e le relazioni annuali sull'attività svolta, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis*, sono valutati ai fini dell'approvazione da parte del Ministero da esperti che saranno nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3-*bis*, comma 3, secondo periodo, la sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione; all'esito di tale approvazione, a favore di ciascun CTN può essere disposta — con decreto Ministro adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 — un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN secondo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo art. 3-*bis*. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno.

7. Per i contributi di cui ai precedenti commi 2 e 6, il CTN dovrà presentare, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis* e nei termini previsti dalle «linee guida per la redazione del piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali», le rendicontazioni amministrativo-contabili annuali la cui verifica, ai fini del riconoscimento del contributo per la copertura dei costi ammissibili determinati ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, sarà condotta dal Ministero ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato secondo le forme di legge.

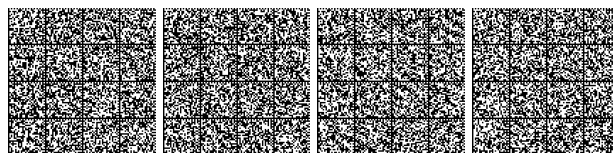
Roma, 6 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-637

19A03328



DECRETO 6 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'associazione «Cluster tecnologico nazionale tecnologie per gli ambienti di vita, in forma abbreviata SMILE (Smart Living Technologies)» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 398/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività, capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il sistema paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato con la delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 2, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca e suddivide le dodici aree di specializzazione in quattro gruppi:

n. 4 «aree prioritarie» (Aerospazio; Fabbrica intelligente; Agrifood; Salute);

n. 4 «aree ad alto potenziale» (Design, creatività e made in Italy; Chimica verde; Cultural heritage; Blue Growth);

n. 2 «aree in transizione» (Smart, secure and inclusive communities; Tecnologie per gli ambienti di vita);

n. 2 «aree consolidate» (Energia; Mobilità sostenibile);

Tenuto conto che il PNR 2015-2020 disegna un quadro completo delle politiche nazionali per lo sviluppo basate sulla R&S che precisa i principi di base, gli obiettivi strategici, le azioni di intervento, gli strumenti e le risorse da allocare, operando in una visione ampia di sinergie e coordinamento tra gli interventi nazionali - promossi dai singoli ministeri - regionali ed europei rifacendosi a un meccanismo di *governance* condivisa e coordinata tra i diversi attori istituzionali;

Tenuto conto altresì che il PNR 2015-2010 prevede che sul piano strategico il MIUR ponga in essere un'attività di governance dedicata ai progetti di R&S di dimensioni finanziarie significative e legate a progetti strategici per il Paese quali i Cluster tecnologici, attraverso il coordinamento strategico con le amministrazioni regionali;

Considerato che i Cluster tecnologici nazionali (CTN) perseguono l'obiettivo di rafforzare ed aggregare le migliori competenze scientifiche e produttive in alcuni ambiti specifici di interesse strategico per lo sviluppo del Paese, anche in coerenza con gli indirizzi delle strategie e politiche della Commissione europea in tema di ricerca e innovazione, in particolare il programma europeo Horizon 2020 e la strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), così da creare le condizioni per una più significativa concentrazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali e favorire la integrazione tra esperienze e interventi già avviati nei diversi settori/ambiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modificazioni e integrazioni recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Il codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» («Legge finanziaria 2007»), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il d.d. 30 maggio 2012, n. 257/Ric, recante «Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di Cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il d.d. 14 dicembre 2012, n. 18, con cui sono state approvate le graduatorie finali relative alle domande ammissibili alle agevolazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il successivo decreto del Capo Dipartimento 11 ottobre 2013, n. 1883, con cui sono stati approvati i progetti ammessi al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, adottate con decreto n. 2759 del 13 ottobre 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, come modificate con decreto n. 2705 del 17 ottobre 2018 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;



Visto il d.d. 3 agosto 2016, n. 1610 recante «Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi quattro Cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2017, n. 208 di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2017, ed in particolare l'art. 4 il quale dispone l'assegnazione ai «Cluster tecnologici nazionali (CTN), individuati come strumento principale per raggiungere gli obiettivi di coordinamento pubblico-pubblico (Stato-regioni-amministrazioni locali) e pubblico-privato, cui viene affidato il compito di ricomposizione di strategie di ricerca e roadmap tecnologiche condivise su scala nazionale»;

Visto l'art. 3 del decreto 2 ottobre 2017, n. 2618 con cui è stato assunto l'impegno di un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti Cluster tecnologici nazionali e per le attività di valutazione e monitoraggio, che graverà sulle risorse stanziare sul P.G. 01 del capitolo 7245 (azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, suddiviso in: € 2.910.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti Cluster tecnologici nazionali, e € 90.000,00 a copertura dei costi relativi alle attività di monitoraggio e di valutazione corrispondente;

Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (di seguito «decreto-legge n. 91/2017») convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, contenente disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster tecnologici nazionali (CTN) riconducibili ai poli di innovazione di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il d.d. 26 luglio 2017, n. 1853 con cui sono state approvate le graduatorie relativamente all'avviso di cui sopra;

Tenuto conto che il comma 1 del richiamato art. 3-bis del decreto-legge n. 91/2017 stabilisce che i Cluster tecnologici nazionali presentino - entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 3 agosto 2017, n. 123 - istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro;

Visti altresì i commi 4, 5 e 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 91/2017 i quali dispongono in merito alle assegnazioni di risorse per l'attuazione del medesimo art. 3-bis, e in particolare il comma 5 che prevede l'assegnazione a ciascun CTN - riconosciuto ai sensi del comma 1 - di un contributo di € 242.500 a valere sui fondi FIRST di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2017, finalizzato alla copertura dei costi necessari all'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché alla presentazione del piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 della medesima legge;

Visto il comma 3 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 91/2017, nella parte in cui prevede che la valutazione del piano di azione, dei successivi aggiornamenti annuali, della relazione annuale e delle rendicontazioni amministrativo-contabili, che i CTN dovranno presentare secondo le disposizioni del medesimo comma, sia condotta anche avvalendosi di esperti;

Visto inoltre il comma 4 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui prevede che, previe le verifiche previste nell'articolo medesimo, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del FIRST può essere disposta l'assegnazione ai CTN di un contributo annuale e di una quota ulteriore derivante dalle risorse residue riferite alla medesima annualità;

Visto l'ultimo capoverso del comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui dispone che i contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea relativo ai poli di innovazione;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214, di approvazione delle linee guida per la redazione del piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali, che definiscono il contenuto e l'iter di valutazione dei piani di azione presentati dai CTN;

Visto l'originario atto di costituzione dell'associazione «Cluster tecnologico nazionale tecnologie per gli ambienti di vita» in forma abbreviata «SMILE (Smart living technologies)», dell'11 ottobre 2017;

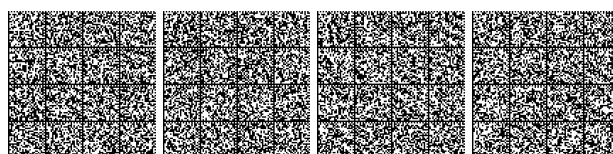
Vista l'istanza di riconoscimento giuridico dell'11 ottobre 2017 presentata, nei termini di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2017, dall'associazione alla prefettura UTG di Lecce;

Visto il successivo atto della Prefettura di riconoscimento della personalità giuridica della associazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

Considerato che l'associazione risulta regolarmente iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura UTG di Lecce con il n. 47 ed è attiva;

Considerato altresì che l'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto sociale allegato all'atto costitutivo, regolarmente depositato e trascritto in data 11 ottobre 2017;

Considerato altresì l'esito positivo delle verifiche preliminari espletate dal Ministero, riferite esclusivamente all'accertamento della conformità formale, alla correttezza ed alla adeguatezza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione con le previsioni normative di cui all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2017, relative al riconoscimento della personalità giuridica all'associazione;



Decreta:

Art. 1.

1. L'associazione «Cluster tecnologico nazionale tecnologie per gli ambienti di vita» in forma abbreviata «SMILE (Smart living technologies)», ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2016, coerentemente con quanto previsto dal programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), rientra tra i cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio.

2. In attuazione del comma 5 del medesimo art. 3-bis e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, con il presente decreto, a favore del CTN è disposta l'erogazione del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste in capo allo stesso, nonché alla presentazione del piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 3-bis, pari ad € 242.500, erogato in via forfettaria anticipata, previa presentazione di un piano finanziario ed in presenza di idonea garanzia di pari importo, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

3. Il piano di azione di cui al precedente comma 2 è redatto conformemente alle previsioni di cui alle linee guida per la redazione del piano di azione triennale dei CTN, approvate con il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214 e in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la valutazione e conseguente approvazione con specifico decreto ministeriale.

4. Ai fini della verifica del rispetto delle intensità di aiuto previste dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, il contributo di cui al precedente comma 2 è soggetto a rendicontazione amministrativo-contabile.

5. Il piano di azione triennale, aggiornato annualmente, e le relazioni annuali sull'attività svolta, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-bis, sono valutati ai fini dell'approvazione da parte del Ministero da esperti che saranno nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 3, secondo periodo, la sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione; all'esito di tale approvazione, a favore di ciascun CTN può essere disposta - con decreto Ministro adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN secondo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo

art. 3-bis. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno.

7. Per i contributi di cui ai precedenti commi 2 e 6, il CTN dovrà presentare, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-bis e nei termini previsti dalle «linee guida per la redazione del piano di azione triennale dei cluster tecnologici nazionali», le rendicontazioni amministrativo-contabili annuali la cui verifica, ai fini del riconoscimento del contributo per la copertura dei costi ammissibili determinati ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, sarà condotta dal Ministero ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato secondo le forme di legge.

Roma, 6 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-638

19A03329

DECRETO 13 marzo 2019.

Revoca dell'agevolazione disposta, in favore della società «Nikesoft S.r.l.», ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. (Decreto n. 450/Ric).

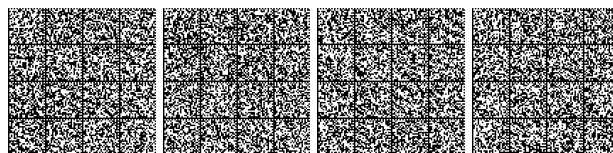
IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;



Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, lettera c), presentata dalla società Nikesoft S.r.l. il 21 dicembre 2010, DM61970, relativa al bando dell'anno 2010 per il progetto di ricerca dal titolo: «Ricerca e sviluppo di modelli semantici per sistemi distribuiti», dal costo complessivo di euro 413.000,00;

Vista la nota del MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2360 con cui si comunica che con decreto n. 130/Ric. del 2 aprile 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 30 settembre 2014;

Visto il decreto direttoriale n. 1759/Ric. del 27 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la società Nikesoft S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a euro 155.500,00 nella forma del credito d'imposta a seguito di riduzione, da parte della predetta società, del costo del contratto inizialmente stipulato con il laboratorio Value Up S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2360 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

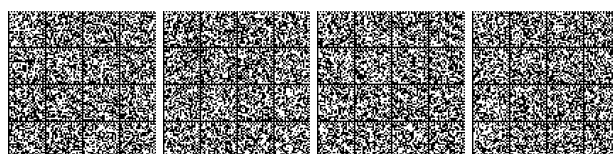
Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6965, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente ufficio e che la società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-bis della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Considerato che, nel termine suindicato, non risultavano pervenute né le osservazioni richieste, né la documentazione conclusiva tecnico-scientifica e amministrativo-contabile;

Visto il decreto direttoriale n. 1431/Ric. del 2 luglio 2015, con il quale è stata integralmente revocata alla società Nikesoft S.r.l. l'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 27 settembre 2013, n. 1759/Ric. per un importo complessivo pari ad euro 155.500,00 nella forma del credito d'imposta;

Vista la nota MIUR del 27 ottobre 2015, prot. n. 22410, con cui si comunica alla società Nikesoft S.r.l. che con decreto direttoriale n. 1431/Ric. del 2 luglio 2015 è stata disposta la revoca dell'agevolazione per le motivazioni e con le indicazioni ivi contenute;

Considerato che, successivamente, con nota pervenuta al MIUR il 4 novembre 2015, prot. n. 23183, la società Nikesoft S.r.l. ha trasmesso nuovamente documentazione amministrativo-contabile, ma che la stessa, a seguito di verifica da parte dello scrivente ufficio, è risultata incompleta in quanto non esaustiva ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;



Vista la nota del 9 dicembre 2015, prot. n. 25934, con cui il MIUR ha comunicato alla società che in caso di mancata ricezione della documentazione completa comprensiva dei documenti giustificativi riepilogativi di tutti i pagamenti dovuti al laboratorio entro quindici giorni dal ricevimento della presente, il Ministero avrebbe confermato la revoca adottata con decreto n. 1431/Ric. del 2 luglio 2015;

Atteso che, con nota pervenuta al MIUR in data 15 dicembre 2015, prot. n. 26409, la società ha trasmesso documentazione conclusiva e, conseguentemente, il Ministero ha adottato il decreto n. 81/Ric. del 25 gennaio 2016 di annullamento della revoca per sopraggiunta insussistenza della motivazione che era stata posta a sostegno della revoca stessa;

Vista la nota MIUR del 4 aprile 2016, prot. n. 5876, con cui si comunica alla società Nikesoft S.r.l. che con decreto direttoriale n. 81/Ric. del 25 gennaio 2016 è stato annullato il decreto di revoca n. 1431/Ric. del 2 luglio 2015;

Vista la nota del 4 dicembre 2017, prot. n. 20225 con cui il Ministero, a seguito di valutazione *ex post* della documentazione conclusiva da parte del gruppo di lavoro art. 14 nella seduta del 22 novembre 2017, ha richiesto documentazione integrativa da trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della stessa;

Vista la nota del 19 aprile 2018, prot. n. 7267, con cui la società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal MIUR;

Vista la nota del 18 giugno 2018, prot. n. 10596, con cui il Ministero, a seguito di richiesta da parte del gruppo di lavoro art. 14, ha chiesto ulteriore documentazione integrativa da trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della stessa;

Vista (*Omissis*);

Vista (*Omissis*);

Considerato che a tutt'oggi non sono pervenute né la documentazione integrativa, né osservazioni e/o controdeduzioni e che, in assenza dei predetti, il gruppo di lavoro art. 14 non può concludere la fase istruttoria *ex post* prevista dalla circolare n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 1759/Ric. del 27 settembre 2013, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM61970 presentato dalla società Nikesoft S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa l'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 27 settembre 2013, n. 1759/Ric. in favore della società Nikesoft S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM61970, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad euro 155.500,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato eventualmente a cura del competente ufficio della scrivente Direzione generale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 22 maggio 2010, n. 73, e come d'intesa con l'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 13 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1-620.

19A03346

DECRETO 14 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'associazione «Cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 463/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

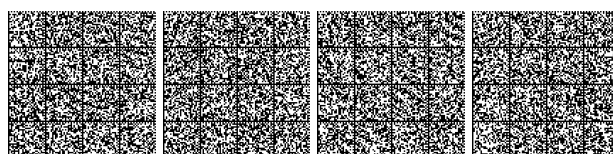
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività, capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato con la delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 2, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca e suddivide le dodici aree di specializzazione in quattro gruppi:

quattro «aree prioritarie» (Aerospazio; Fabbrica intelligente; Agrifood; Salute);

quattro «aree ad alto potenziale» (Design, creatività e Made in Italy; Chimica verde; Cultural heritage; Blue growth);



due «aree in transizione» (Smart, Secure and Inclusive Communities; Tecnologie per gli Ambienti di Vita);

due «aree consolidate» (Energia; Mobilità sostenibile);

Tenuto conto che il PNR 2015-2020 disegna un quadro completo delle politiche nazionali per lo sviluppo basate sulla R&S che precisa i principi di base, gli obiettivi strategici, le azioni di intervento, gli strumenti e le risorse da allocare, operando in una visione ampia di sinergie e coordinamento tra gli interventi nazionali — promossi dai singoli ministeri — regionali ed europei rifacendosi a un meccanismo di governance condivisa e coordinata tra i diversi attori istituzionali;

Tenuto conto altresì che il PNR 2015-2010 prevede che sul piano strategico il MIUR ponga in essere un'attività di governance dedicata ai progetti di R&S di dimensioni finanziarie significative e legate a progetti strategici per il Paese quali i Cluster tecnologici, attraverso il coordinamento strategico con le amministrazioni regionali;

Considerato che i Cluster tecnologici nazionali (CTN) perseguono l'obiettivo di rafforzare ed aggregare le migliori competenze scientifiche e produttive in alcuni ambiti specifici di interesse strategico per lo sviluppo del Paese, anche in coerenza con gli indirizzi delle strategie e politiche della Commissione europea in tema di ricerca e innovazione, in particolare il Programma europeo Horizon 2020 e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), così da creare le condizioni per una più significativa concentrazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali e favorire la integrazione tra esperienze e interventi già avviati nei diversi settori/ambiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Il codice dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» («Legge finanziaria 2007»), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il d.d. 30 maggio 2012, n. 257/Ric, recante «Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Viste le Linee guida al decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, adottate con decreto n. 2759 del 13 ottobre 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, come modificate con decreto n. 2705 del 17 ottobre 2018 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

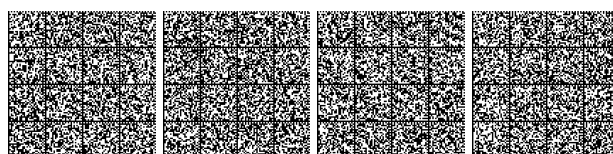
Visto il d.d. 3 agosto 2016, n. 1610, recante «Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il d.d. 26 luglio 2017, prot. n. 1853, che approva le graduatorie tecnico-scientifico delle domande presentate nell'ambito delle 4 aree di specializzazione dell'avviso;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2017, n. 208, di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2017, ed in particolare l'art. 4 il quale dispone l'assegnazione ai «Cluster tecnologici nazionali (CTN), individuati come strumento principale per raggiungere gli obiettivi di coordinamento pubblico-pubblico (Stato-regioni-amministrazioni locali) e pubblico-privato, cui viene affidato il compito di ricomposizione di strategie di ricerca e roadmap tecnologiche condivise su scala nazionale»;

Visto l'art. 3 del decreto 2 ottobre 2017, n. 2618, con cui è stato assunto l'impegno di un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali e per le attività di valutazione e monitoraggio, che graverà sulle risorse stanziare sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, suddiviso in: € 2.910.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali, e € 90.000,00 a copertura dei costi relativi alle attività di monitoraggio e di valutazione corrispondente;

Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (di seguito «decreto legge n. 91/2017») convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123», contenente disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster tecnologici nazionali (CTN) riconducibili ai poli di innovazione di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni;



Visto il d.d. 26 luglio 2017, n. 1853, con cui sono state approvate le graduatorie relativamente all'avviso di cui sopra;

Tenuto conto che il comma 1 del richiamato art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 stabilisce che i Cluster tecnologici nazionali presentino istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro;

Visti altresì i commi 4, 5 e 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 i quali dispongono in merito alle assegnazioni di risorse per l'attuazione del medesimo art. 3-*bis*, e in particolare il comma 5 che prevede l'assegnazione a ciascun CTN — riconosciuto ai sensi del comma 1 — di un contributo di € 242.500 a valere sui fondi FIRST di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2017, finalizzato alla copertura dei costi necessari all'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché alla presentazione del piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 della medesima legge;

Visto il comma 3 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017, nella parte in cui prevede che la valutazione del piano di azione, dei successivi aggiornamenti annuali, della relazione annuale e delle rendicontazioni amministrativo-contabili, che i CTN dovranno presentare secondo le disposizioni del medesimo comma, sia condotta anche avvalendosi di esperti;

Visto inoltre il comma 4 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui prevede che, previe le verifiche previste nell'articolo medesimo, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del FIRST può essere disposta l'assegnazione ai CTN di un contributo annuale e di una quota ulteriore derivante dalle risorse residue riferite alla medesima annualità;

Visto l'ultimo capoverso del comma 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui dispone che i contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea relativo ai poli di innovazione;

Visto il d.d. 18 gennaio 2018, n. 74, registrato alla Corte dei conti n. 379 del 20 febbraio 2018, recante l'approvazione dei costi complessivi e delle agevolazioni dei progetti presentati nell'ambito delle 4 aree di specializzazione dell'avviso;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214, di approvazione delle Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali, che definiscono il contenuto e l'iter di valutazione dei piani di azione presentati dai CTN;

Visto l'originario atto di costituzione dell'associazione «Cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG» rep. n. 24803, racc. n. 5505 del 2 ottobre 2017, reg. il 10 ottobre 2017;

Vista l'istanza di riconoscimento giuridico del 27 novembre 2018 come integrata in data 28 novembre 2018 presentata dall'associazione «Cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG» alla prefettura UTG di Napoli;

Visto il successivo atto della Prefettura di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

Considerato che l'Associazione risulta regolarmente iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura UTG di Napoli con il n. 1522 ed è attiva;

Considerato altresì che l'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto sociale approvato allegato all'atto costitutivo regolarmente depositato e trascritto in data 10 ottobre 2017;

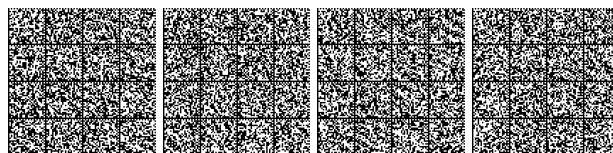
Considerato altresì l'esito positivo delle verifiche preliminari espletate dal Ministero, riferite esclusivamente all'accertamento della conformità formale, alla correttezza ed alla adeguatezza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione con le previsioni normative di cui all'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge n. 123/2017, relative al riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Associazione «Cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG», ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge n. 123/2016, coerentemente con quanto previsto dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), rientra tra i Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio.

2. In attuazione del comma 5 del medesimo art. 3-*bis* e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, con il presente decreto, a favore del CTN è disposta l'erogazione del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste in capo allo stesso, nonché alla presentazione del Piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 3-*bis*, pari ad euro 242.500, erogato in via forfettaria anticipata, previa presentazione di un piano finanziario ed in presenza di idonea garanzia di pari importo, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.



3. Il Piano di azione di cui al precedente comma 2 è redatto conformemente alle previsioni di cui alle Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei CUNT, approvate con il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214 e in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la valutazione e conseguente approvazione con specifico decreto ministeriale.

4. Ai fini della verifica del rispetto delle intensità di aiuto previste dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, il contributo di cui al precedente comma 2 è soggetto a rendicontazione amministrativo-contabile.

5. Il Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, e le relazioni annuali sull'attività svolta, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis*, sono valutati ai fini dell'approvazione da parte del Ministero da esperti che saranno nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3-*bis*, comma 3, secondo periodo, la sezione del Piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione; all'esito di tale approvazione, a favore di ciascun CTN può essere disposta — con decreto Ministro adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 — un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN secondo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo art. 3-*bis*. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno.

7. Per i contributi di cui ai precedenti commi 2 e 6, il CTN dovrà presentare, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis* e nei termini previsti dalle «Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali», le rendicontazioni amministrativo-contabili annuali la cui verifica, ai fini del riconoscimento del contributo per la copertura dei costi ammissibili determinati ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, sarà condotta dal Ministero ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato secondo le forme di legge.

Roma, 14 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-656

19A03327

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 maggio 2019.

Approvazione dell'accordo di delega al «Lloyd's Register Group LTD» dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

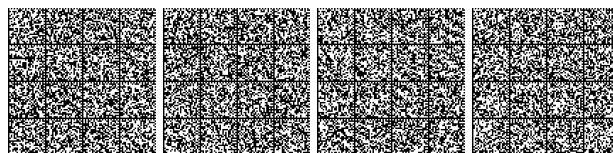
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che ha sostituito alcune delle disposizioni della direttiva 94/57/CE come emendata, secondo la tavola di corrispondenza contenuta nell'allegato II del regolamento stesso;

Vista l'istanza presentata in data 27 luglio 2017 dal Lloyd's Register Group LTD, intesa ad ottenere la delega dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e classificate con l'organismo stesso;

Viste le note n. 202 del 3 gennaio 2018 e n. 25648 del 5 ottobre 2018, con le quali, a seguito di esame dell'istanza e della documentazione pervenuta, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha chiesto ulteriore documentazione;

Viste le note del 24 maggio 2018, del 4 luglio 2018 e la nota PEC LRIT/10/1 del 2 ottobre 2018, con le quali il Lloyd's Register Group LTD ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta;



Considerato che la documentazione pervenuta dal Lloyd's Register Group LTD a supporto dell'istanza del 27 luglio 2017, come integrata con le successive note sopra citate, è stata ritenuta soddisfacente e rispondente a quanto prescritto dall'art. 8 (Modalità e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento) del citato decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Considerato che il Lloyd's Register Group LTD è un organismo riconosciuto a norma del citato regolamento (CE) n. 391/2009, come risulta dall'elenco degli organismi riconosciuti (2015/C 162/06), pubblicato nella GUCE C162/5 del 19 maggio 2015;

Vista la nota prot. 0006923 del 16 aprile 2019 con la quale il direttore generale della Direzione per i rifiuti e l'inquinamento dott. Mariano Grillo, per gli aspetti di propria competenza, delega la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, alla sottoscrizione dell'accordo di delega al Lloyd's Register Group LTD per le certificazioni Marpol 73/78;

Vista la nota prot. 0005465 del 15 aprile 2019 con la quale il direttore generale della Direzione per il clima e l'energia dott. Renato Grimaldi, per gli aspetti di propria competenza, delega la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare alla sottoscrizione dell'accordo di delega al Lloyd's Register Group LTD per le certificazioni Marpol 73/78;

Ritenuto di sottoscrivere l'accordo di delega dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo riconosciuto Lloyd's Register Group LTD è delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e classificate con l'organismo stesso.

2. Le modalità di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'accordo sottoscritto in data 22 marzo 2019 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'organismo riconosciuto al Lloyd's Register Group LTD.

3. L'accordo di cui al comma 2 assume vigenza dalla data di sottoscrizione e costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2019

*Il direttore generale
per la protezione
della natura e del mare*
GIARRATANO

*Il direttore generale
per la vigilanza
sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne*
COLETTA



**ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA
PER LE NAVI REGistrate IN ITALIA**
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'ORGANISMO RICONOSCIUTO "LLOYD'S REGISTER GROUP LTD (LR)",

Premessa

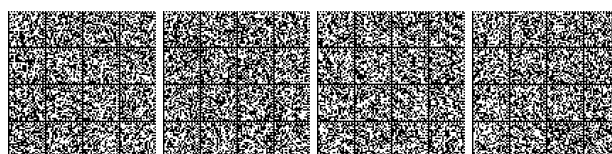
1. Il presente Accordo è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente e, in particolare, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, attuativo della direttiva 2009/15/CE, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, di attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE, recante modifica della citata direttiva 2009/15/CE, e ai sensi del Regolamento CE n. 391/2009; è stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO con i relativi allegati:

- A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni", come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);
- A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione"
- A.1070 (28) "Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO";
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2. Il presente Accordo è valido tra l'organismo riconosciuto Lloyd's Register Group LTD (LR) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Stipulano il presente Accordo:

- per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Arch. Mauro COLETTA, Dirigente Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di Direttore della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Dr.ssa Maria Carmela GIARRATANO, Dirigente Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Direttore della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare ed a tal fine delegata dal Direttore della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento e dal Direttore della Direzione Generale Clima ed Energia per gli aspetti di rispettiva competenza;
- per conto dell'Organismo Riconosciuto Lloyd's Register Group LTD (LR) il Sig. Andrea CARROSIO – Finance Manager per l'Italia e Malta - in qualità di procuratore per l'Italia, il quale agisce in base alla Procura speciale dell'8 gennaio 2019 registrata in Genova – Italia – al numero di repertorio 17933 – Raccolta n. 8328 dal Notaio Guglielmoni, e delegato con Power of Attorney del 21 dicembre 2018 da Mary Elizabeth Waldner e Michelle Davies, rispettivamente Direttore e Segretaria del Lloyd's Register Group LTD.



3. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono denominati in seguito per brevità "Amministrazione" ed il Lloyd's Register Group LTD (LR) è denominato per brevità LR.

4. Il presente Accordo è composto da 14 articoli e da n. 2 Appendici, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 1. Finalità dell'Accordo

1.1. Finalità del presente Accordo è quella di delegare al LR lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni e classificate con l'organismo stesso.

1.2 Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa al LR.

Articolo 2. Condizioni generali

2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono:

- l'autorizzazione del LR all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il LR, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti "strumenti applicabili"), nonché al rilascio dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
- l'affidamento al LR dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il LR e/o delle Società¹ che gestiscono le navi registrate in Italia, al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la "dichiarazione ai fini" per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari o per il tramite della Capitaneria di Porto di iscrizione della nave o avente giurisdizione sulla sede della Società² - dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni) ed a riferire all'Amministrazione.

2.2 Le attività autorizzate ed affidate comprendono anche piani, manuali, disegni, etc., in conformità alle Convenzioni e alle Linee Guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonché ad

¹ Per Società si intende quanto definito all'articolo 2, comma 3) del Regolamento (CE) n. 336/2006, ovvero l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice ISM.

² Come da Protocollo di intesa in data 11 novembre 2014, allegato alla Circolare Serie Generale n. 110 in data 13 aprile 2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pubblicata sul sito web "Guardia Costiera".



eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, il LR dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.6 dell'Appendice 2 del presente Accordo.

2.3 Il LR, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al comma 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate, nonché ad effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 164, e anche nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali.

2.4 Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con il LR, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilità del LR, ferme restando le attività previste dal citato Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 164.

2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal LR sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il LR operi in conformità a quanto previsto dagli strumenti applicabili e dalle seguenti Risoluzioni IMO, nella loro versione aggiornata:

- Appendice 1 dell'Allegato alla Risoluzione IMO A.739(18), come emendata e a quelle del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
- A.789 (19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione";
- A.1104 (29) "Linee guida sul sistema armonizzato di ispezione e certificazione (HSSC);
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2.6 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza del LR, di eventuali autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo sono valutate caso per caso e concordate con il LR, introducendo modifiche alle suddette tabelle.

2.7 Il LR si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.8 Il LR ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Articolo 3. Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 Il LR riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono prerogative del settore competente dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario.

3.2 Nel caso in cui taluni dei requisiti degli strumenti applicabili non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del LR, informandone tempestivamente il settore competente dell'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti,



rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi o senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

3.3 Il primo rilascio del certificato di esenzione dall'applicazione delle regole prescritte per l'emissione dei certificati rilasciati in autorizzazione in relazione a ciascuna unità, è soggetto all'approvazione da parte del settore competente dell'Amministrazione.

3.4 Il certificato di esenzione deve essere trasmesso al settore competente dell'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e dei controlli effettuati dal LR ai fini del rilascio del certificato stesso, nonché ad ogni altra utile documentazione.

3.5 Per le navi in esercizio, il settore competente dell'Amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente – tenuto conto della situazione operativa della nave e della natura dell'esenzione - approva o, eventualmente, rifiuta, motivandolo, il certificato di esenzione.

3.6 Per le navi in costruzione il settore competente dell'Amministrazione approva o, eventualmente, rifiuta motivatamente il certificato di esenzione nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente dall'acquisizione degli atti di cui al comma 3.4 del presente Accordo.

3.7. Decorso inutilmente il termine specificato al comma precedente, il certificato di esenzione è approvato, a meno che, prima della scadenza di cui al precedente comma 3.6, il settore competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso, si esprimerà entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.

3.8 Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal LR.

Articolo 4. Informazioni e contatti

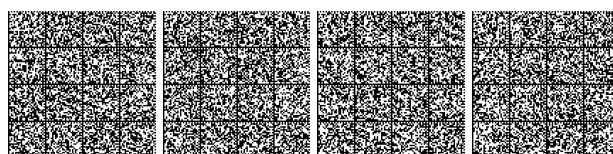
4.1 Il LR riferisce all'Amministrazione³ le informazioni specificate all'Appendice 2 del presente Accordo, con la frequenza concordata dall'organismo e dall'Amministrazione, come indicato nella citata Appendice 2.

4.2 Per le navi registrate in Italia e classificate con il LR, l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Appendice 2. Alla stipula del presente Accordo, il LR invierà all'Amministrazione l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia e classificate con l'organismo stesso almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile, distinguendo quelle con doppia classe; tale elenco conterrà le informazioni previste nell'Appendice 2 al presente Accordo e verrà aggiornato con frequenza semestrale.

4.3 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del LR riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.4 Il LR garantisce all'Amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi.

³ Fino al prossimo aggiornamento, i riferimenti dell'Amministrazione restano quelli di cui alla nota circolare sui punti di contatto prot. n. 7781 del 23 aprile 2013, come modificata dalla nota prot. n. 16860 dell'8 settembre 2015.



4.5 Il LR deve pubblicare annualmente il Libro Registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

4.6 Il LR invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

4.7 L'Amministrazione fornisce al LR tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.8 L'Amministrazione e il LR, riconoscendo l'importanza di una collaborazione tecnica, concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, il LR, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet del LR, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, utilizzando le credenziali in suo possesso. Il LR tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

4.9 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il LR nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria.

4.10 Il LR accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'Amministrazione stessa relativi ai servizi di certificazione statutaria svolti dall'organismo in conformità al presente Accordo, come meglio specificato nell'Appendice 2.

4.11 Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese.

4.12 Il LR è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e di cui all'Appendice 2 del presente Accordo, al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statuari di cui all'Appendice 1 siano svolti con propria soddisfazione, come previsto dal successivo articolo 6.2. Il mancato adempimento di tali obblighi giustifica da parte dell'Amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione del LR secondo quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

Articolo 5. Trasferimento di classe

5.1. Il LR non rilascia certificati statuari per conto dell'Amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per decidere se è necessario procedere ad un'ispezione completa.

5.2 . Il LR rilascia, come organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato con esito positivo tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'organismo precedente.

5.3 . Il LR notifica al precedente organismo, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.



5.4 Le procedure di cui ai commi 5.2 e 5.3 si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con il LR.

5.5 Il LR fornisce all'Amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'Amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai commi 5.2 e 5.3.

5.6 Il LR, come organismo subentrante, in occasione di acquisizione nella propria classe di navi provenienti da altri Organismi di classifica, procede secondo i propri regolamenti e di quanto più specificamente successivamente indicato.

5.7 Il LR non può acquisire in classe, secondo le disposizioni della Reg. II-1/3-1 della SOLAS'74 come emendata, una nave portarinfuse solide (Bulk Carrier) o una petroliera (Oil Tanker) a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg. II-1/3-10 della Convenzione SOLAS'74, come emendata, se sia stata progettata e costruita sotto sorveglianza di altro organismo i cui regolamenti non siano stati sottoposti a verifica, a cura dell'IMO, in accordo alla Risoluzione MSC.296(87) *"Guidelines for verification of conformity with goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers"* e trovati rispondenti ai requisiti prescritti nella Risoluzione MSC.287(87) *"International goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers"*.

5.8 Al fine di consentire all'Amministrazione di aderire al requisito contenuto al paragrafo 19 della Risoluzione MSC.296(87) *"Guidelines for verification of conformity with goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers"*, il LR procede ad informare tempestivamente l'Amministrazione su qualsiasi tipo di variazione che sarà apportata alla parte del regolamento di classe inerente le norme costruttive applicabili alle navi portarinfuse solide (Bulk Carriers) o una petroliera (Oil Tanker), a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg. II-1/3-10 della Convenzione SOLAS'74, come emendata.

Articolo 6. Monitoraggio e verifiche

6.1 L'Amministrazione verifica che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 del presente Accordo delegati al LR siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresì i precedenti dell'Organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonché sulla base di ispezioni a campione e dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.

6.2 Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo specifiche procedure.

6.3 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare.

6.4 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

6.5 Le spese relative a tali verifiche sono a carico del LR sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

6.6 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterrà opportune, dando al LR un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso.



6.7 Le spese relative alle verifiche di cui al comma 6.6 saranno ugualmente a carico del LR.

6.8 L'Amministrazione riferisce alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del LR ai sensi dell'articolo 9.2 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'articolo 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

6.9 Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al LR che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

6.10 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del LR, ne terrà debito conto nel comunicare i risultati delle verifiche alla Commissione Europea.

6.11 In ogni caso gli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

6.12 Nel corso delle verifiche, il LR si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

6.13 Nel corso delle verifiche, il LR si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.

Articolo 7. Compensi per i servizi di certificazione statutaria

7.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo svolti dal LR per conto dell'Amministrazione sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

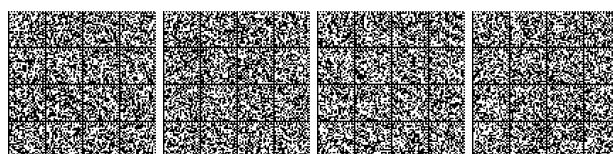
7.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il LR e i soggetti che richiedono i servizi statutari di certificazione di cui al comma 7.1.

Articolo 8. Riservatezza

8.1 Per quanto riguarda le attività relative al presente Accordo, sia il LR, sia l'Amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.

8.2 Il LR, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi delegati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario a consentire al LR di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi derivanti dal rapporto di LR con le Amministrazioni di bandiera e con le altre Organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

8.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal LR in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente



comma le relazioni alla Commissione Europea e agli altri Stati membri di cui al precedente articolo 6.8, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

Articolo 9. Ispettori

9.1 Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, il LR si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

9.2 Conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE n. 391/2009, l'Amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il LR stesso abbia preso accordi.

9.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del LR sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Articolo 10. Responsabilità

10.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del LR, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del LR nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

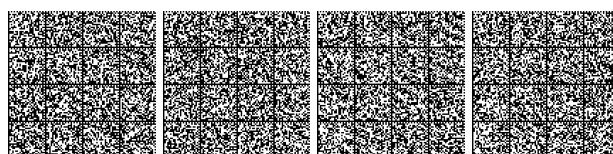
10.2 Il LR si impegna a stipulare, entro trenta giorni, una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al comma 10.1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Su richiesta dell'Amministrazione, il LR produce copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.

Articolo 11. Spese

11.1 I costi per le procedure di autorizzazione ed affidamento, per le verifiche di cui all'art. 6 e per il rilascio dei certificati, comprese le ispezioni di cui all'art. 7 comma 1 lettera d), del Decreto Legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono a carico del LR.

11.2 Alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 provvede il LR sulla base delle tariffe e con le modalità stabilite ai sensi del D.M. di cui all'art. 12 comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 104 del 2011.

11.3 Fino all'entrata in vigore del D.M. di cui all'art. 12 comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 104 del 2011 restano a carico del LR le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'articolo 6 del presente accordo.



11.4 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe di cui al precedente comma 11.1 e comma 11.2 entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.

Articolo 12. Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

12.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, il presente accordo ha durata di cinque anni, a partire dalla data di stipula dell'accordo stesso. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al LR dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, in base alle esigenze della propria flotta.

12.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi.

12.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza del LR, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.

Articolo 13. Interpretazione dell'Accordo

13.1 Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, ed al Regolamento CE n. 391/2009.

Articolo 14. Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

- per l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti situata in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma e presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare situata in Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma;
- per il LR presso la propria rappresentanza in Italia denominata Lloyd's Register Italia e sita in Via Sottoripa 1A/112 Genova 16124 GE Cod.Fisc/P.Iva 02472540992 – C.C.I.A.A. Genova GE 488747.



Letto, approvato e sottoscritto**Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

Il Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Arch. Mauro COLETTA

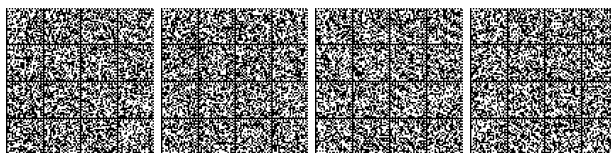
Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il Direttore Generale della Direzione generale per la protezione della natura e del mare

Dr.ssa Maria Carmela GIARRATANO

Per il LLOYD'S REGISTER GROUP LTD (LR)

Sig. Andrea Carrosio



APPENDICE 1

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA

PER LE NAVI REGistrate IN ITALIA

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL LR

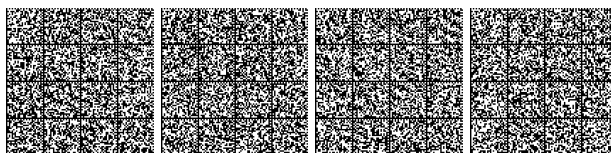
1. Servizi di certificazione statutaria

Al LR, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e classificate con l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per i servizi di certificazione statutaria:

- **autorizzazione**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, e classificate con il LR, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come sopra definite, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti "strumenti applicabili"), nonché al rilascio dei relativi certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1.
- **affidamento**, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come sopra definite e classificate con il LR, e/o delle Società di navigazione che gestiscono le navi registrate in Italia al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la "dichiarazione ai fini" per l'emissione -direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari, o per il tramite della Capitaneria di Porto di iscrizione della nave o avente giurisdizione sulla sede della Società - dei relativi certificati come specificati alla tabella di cui al punto 3.2 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per gli aspetti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri).

2. Elenco delle convenzioni e dei codici internazionali applicabili, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che ad esse rinviano:

2.1 la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; Emendamenti di cui al "Protocollo del 1988 (HSSC)" sistema armonizzato di visite e di certificazione.



2.2 la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978; Emendamenti di cui al "Protocollo del 1988 (HSSC)" sistema armonizzato di visite e di certificazione.

2.3 la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983.

2.4 Elenco dei Codici internazionali applicabili richiamati dalle suddette Convenzioni:

- Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (SOLAS 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23(59))
- Codice IBC (SOLAS 74 Cap. VII Parte B; Ris. MSC.4(48) come emendata)
- Codice BCH (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate)
- Codice IGC (SOLAS 74 Cap. VII Parte C; Ris. MSC.5(48)) come emendata)
- Codice GC (Ris. A.328(IX) come emendata)
- Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti
- Codice HSC 1994 (SOLAS 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata)
- Codice HSC 2000 (SOLAS 74 Cap.X; Ris. MSC.97(73) come emendata)
- Codice ISM (SOLAS 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata).
- Codice IMSBC (SOLAS 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85))
- Codice NOx Technical Code 2008 (MARPOL Annesso VI; Ris. MEPC.177(58))
- Code of Safety for Special Purpose Ships (resolution A.534(13))
- ESP Code (SOLAS 74 Cap. XI-1/2; Ris. A. 744 (18))
- BLU Code (SOLAS 74 Cap. VI/7 e Cap. XII/8)
- IMDG Code (SOLAS 74 Cap. VII)
- IGF Code (SOLAS 74 Cap. II/1 e Cap. II/2)
- Polar Code (SOLAS 74 Cap. XIV)

3.1 Servizi di certificazione statutaria delegati in AUTORIZZAZIONE per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

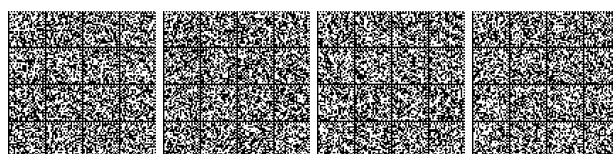
n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	Convenzione LL66	LL66 art. 16; 1988 LL Protocol art. 16	Certificato Internazionale di Bordo Libero (1966) (<i>International Load Line Certificate (1966)</i>)
2	Convenzione LL66	LL66 art.16; 1988 LL Protocol art. 16	Certificato Internazionale di Esenzione di Bordo Libero (<i>International Load Line Exemption Certificate</i>) ⁴

⁴ Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'Amministrazione



n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	Convenzione SOLAS 74	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza di Costruzione per Navi da Carico (<i>Cargo Ship Safety Construction Certificate</i>)
2	Convenzione SOLAS 74	Reg. II-2/19.4	Documento di Conformità al trasporto di merci pericolose (<i>Document of compliance for the carriage of dangerous goods</i>)
3	Convenzione SOLAS 74	Reg. VI/9 e Sezione 3 Codice Internazionale per il trasporto sicuro granaglie alla rinfusa	Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie (<i>Document of authorization for the carriage of grain</i>)
4	Codice IBC (navi costruite a partire dal 01/07/1986)	Sezione 1.5.4	Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (<i>International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk</i>)
5	Codice BCH (navi costruite prima del 01/07/1986)	Sezione 1.6.3	Certificato di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (<i>Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk</i>)
6	Codice IGC (navi costruite a partire dal 01/07/1986)	Sezione 1.5.4	Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (<i>International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk</i>)
7	Codice GC (navi il cui contratto è firmato dopo il 31/10/1976)	Sezione 1.6	Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (<i>Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk</i>)
8	Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (navi consegnate il o prima del 31/10/1976)	Sezione 1.6	Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (<i>Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk</i>)
9	Codice IMSBC		Documento di Conformità per il Trasporto di Carichi Solidi alla Rinfusa (<i>Document of Compliance for the Carriage of Solid Bulk Cargoes</i>)
10	Polar Code	Cap. XIV Reg. 3	Certificato per navi adibite a navigazione polare (<i>Polar Ship Certificate</i>)
11	Convenzione SOLAS 74 e Codici in essa richiamati		Certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio dei certificati oggetto di autorizzazione, come applicabili Certificato di Esenzione ⁵ (<i>Exemption Certificate</i>)

⁵ Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'Amministrazione

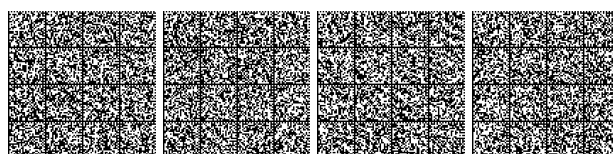


n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	Convenzione MARPOL 73/78 Annex I	Annesso I, Reg. 7	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da olio minerale (<i>International Oil Pollution Prevention Certificate</i>)
2	Convenzione MARPOL 73/78 Annex II	Annesso II, Reg. 9	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento nel Trasporto di Sostanze Liquide Nocive alla Rinfusa (<i>International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk</i>)
3	Convenzione MARPOL 73/78 Annex IV	Annesso IV, Reg. 5	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Liquami (<i>International Sewage Pollution Prevention Certificate</i>)
4	Convenzione MARPOL 73/78 Annex VI	Annesso VI, Reg. 6	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento dell'Aria (<i>International Air Pollution Prevention Certificate</i>)
5	Nox Technical Code 2008	Paragrafo 2.2.1.3	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento dell'Aria relativo ai Motori (<i>Engine International Air Pollution Prevention Certificate</i>)
6	Convenzione MARPOL 73/78 Annex VI	Annesso VI, Reg. 6	Certificato Internazionale di Efficienza Energetica (<i>International Energy Efficiency Certificate</i>)
7	Convenzione MARPOL 73/78 Annex VI	Annesso VI, Reg. 6	Dichiarazione di Conformità sulla rapportazione di consumo di olio combustibile (<i>Fuel Oil Consumption Reporting</i>)

3.2 Servizi di certificazione statutaria delegati in AFFIDAMENTO per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	Convenzione SOLAS 74	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri ed Elenco dotazioni per il Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri (<i>Passenger Ship Safety Certificate and Record of the Equipment for the Passenger Ship Safety Certificate</i>) ⁶
2	Convenzione SOLAS 74	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza Dotazioni per Navi da Carico ed Elenco dotazioni per il Certificato Sicurezza Dotazioni Nave da Carico (<i>Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Record of the Equipment for the Cargo Ship Safety Equipment Certificate</i>)
3	Codice HSC	Sezione 1.8	Certificato di sicurezza per unità veloci (<i>High Speed Craft Safety Certificate</i>)
4	Codice HSC	Sezione 1.9	Autorizzazione ad operare per unità veloci (<i>Permit to operate high-speed craft</i>)
5	Codice ISM	Sezione 13	Documento di Conformità (<i>Document of Compliance</i>)
6	Codice ISM	Sezione 13	Certificato di Gestione della Sicurezza (<i>Safety Management Certificate</i>)

⁶ Con esclusione degli accertamenti tecnici per la parte radio, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni.



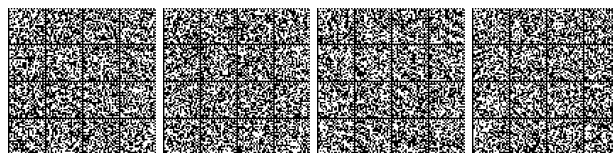
APPENDICE 2

**ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL LR**

1. Obblighi di informazione e rapporti del LR con l'Amministrazione

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal LR per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'Accordo, sono i seguenti:

- 1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, c. 1 **lett. a**) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
- 1.1.2 fornire trimestralmente all'Amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte dal LR, (art. 10, c. 1 **lett. b**) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
- 1.1.3 informare semestralmente l'Amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, c. 1 **lett. c**) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
- 1.1.4 fornire semestralmente all'Amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art. 10, c. 1 **lett. d**) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
- 1.1.5 garantire all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, c. 1 **lett. e**) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
- 1.1.6 fornire all'Amministrazione, entro novanta giorni dalla stipula del presente Accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere.
- 1.1.7 pubblicare sul proprio sito web tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonché i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, c. 1 **lett. f**) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
- 1.1.8 fornire all'Amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, c. 1 **lett. h ed l**) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);



- 1.1.9 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del LR (art. 10, c. 1 **lett. i**) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
- 1.1.10 fornire eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra il LR e l'Amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'Amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'Organismo. (art. 10, c. 1 **lett. i**) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
- 1.1.11 fornire all'Amministrazione l'elenco dei modelli e delle check list relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti. (art. 10, c. 1 **lett. i**) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
- 1.1.12 Il LR si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta in favore dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo.
- 1.2 Il LR adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1 secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa.
- 1.3 Il LR informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze e irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non è in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, il LR consulterà immediatamente il settore competente dell'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati e informerà le Autorità dello Stato del porto.
- 1.4 Il LR informa per iscritto gli armatori:
- immediatamente in caso di certificati scaduti;
 - senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.
- Tale comunicazione dovrà pervenire altresì all'Autorità marittima che ha rilasciato il certificato ed alla Capitaneria di Porto di iscrizione della nave, e, per conoscenza, al settore competente dell'Amministrazione.
- 1.5 Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro un mese, il LR informerà l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso. Tale comunicazione dovrà pervenire altresì all'Autorità marittima che ha rilasciato il certificato ed alla Capitaneria di Porto di iscrizione della nave, e, per conoscenza, al settore competente dell'Amministrazione.
- 1.6 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/validazione della certificazione.
- 1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisce un danno o manifesta una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il LR informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nesos società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Porto Azzurro e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la società «Nesos società cooperativa sociale onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 85.552,00, si riscontra una massa debitoria di € 207.567,00 ed un patrimonio netto negativo di € -122.015,00;

Considerato che in data 16 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 marzo 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Maurizio Migliorini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nesos società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Porto Azzurro (LI) (codice fiscale 01494910498) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Migliorini, (codice fiscale MGLMRZ58A12F656L) nato a Montevarchi (AR) il 12 gennaio 1958, e domiciliato in Firenze, via Lucca n. 50.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2019

*Il Ministro: DI MAIO***19A03415**

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sportinmente società cooperativa sportiva dilettantistica a r.l. in sigla Sportinmente S.C.S.D. a r.l.», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

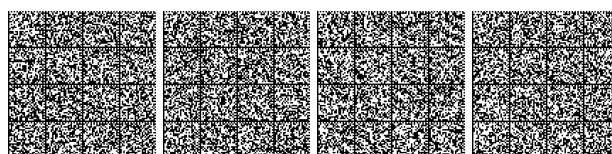
**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Sportinmente società cooperativa sportiva dilettantistica a r.l. in sigla Sportinmente S.C.S.D. a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 144.608,00, si riscontra una massa debitoria di € 283.080,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 266.736,00;

Considerato che in data 13 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 marzo 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Valentina Sergio;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sportinmente società cooperativa sportiva dilettantistica a r.l. in sigla Sportinmente S.C.S.D. a r.l.», con sede in Rimini (RN) (codice fiscale 03939460402) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Valentina Sergio, (codice fiscale SRGVNT82T54C573A) nata a Cesena (FC) il 14 dicembre 1982 e ivi domiciliata in via Capannaguzzo, n. 1404.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Altea società cooperativa sociale - Onlus», in Sernaglia della Battaglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Altea società cooperativa sociale - onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2018, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 443.739,00, si riscontra una massa debitoria di € 856.109,71 ed un patrimonio netto negativo di € - 591.525,67;

Considerato che in data 24 gennaio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 marzo 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Francesco Boldrin;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Altea società cooperativa sociale - onlus», con sede in Sernaglia della Battaglia (TV), (codice fiscale 03929030264) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Boldrin, (codice fiscale BL-DFNC76L12D325Z) nato a Dolo (VE) il 12 luglio 1976, e domiciliato in Noventa Padovana (PD), via Roma n. 55.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03417

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sirio società cooperativa sociale», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Sirio società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 26 aprile 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.730,00, si riscontra una massa debitoria di € 23.713,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 20.983,00;

Considerato che in data 2 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 marzo 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Riccardo Pippa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sirio società cooperativa sociale», con sede in Venezia (VE), (codice fiscale 03058990270) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Pippa (codice fiscale PP-PRCR81S18L781S) nato a Verona (VR) il 18 novembre 1981, ed ivi domiciliato in via Santa Teresa 51/H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

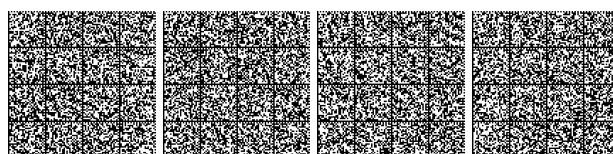
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03418



DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «B.S.P. Group società cooperativa», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «B.S.P. Group società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 159.710,00, si riscontrano una massa debitoria di € 163.384,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 32.501,00;

Considerato che in data 7 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 marzo 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «B.S.P. Group società cooperativa», con sede in Lecce (codice fiscale 03432950750), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, (codice fiscale PTR-NTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Galatone (LE), via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03419

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 maggio 2019.

Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148 «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito «Codice», e in particolare l'art. 9-*bis* rubricato professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005» e in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;

Vista la legge 22 luglio 2014, n. 110 «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti» e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto l'art. 13, comma 2, lettera s), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, che assegna alla direzione generale educazione e ricerca le competenze relative alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi previsti dall'art. 2 della legge 22 luglio 2014, n. 110;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2015, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e in particolare l'art. 45;

Visto il «Quadro europeo delle qualifiche stabilito dalla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente» COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163 (COD);

Visto l'accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012 sulla «Referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato con raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008»;

Visto il decreto 8 gennaio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito «Ministero») di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali;

Considerato che i professionisti ai quali sono affidati, a norma dell'art. 9-*bis* del codice, in base alle rispettive competenze, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, devono essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale;

Considerato che, a tal fine, occorre definire, per ciascuno dei profili professionali ai quali si riferiscono gli elenchi, un quadro di conoscenze abilità e competenze rispondente al citato sistema italiano delle qualificazioni, che permetta di stabilire correttamente i requisiti di formazione ed esperienza professionale necessari per l'iscrizione;

Considerato che il presente decreto riguarda esclusivamente le professioni di antropologo, antropologo fisico, archeologo, archivista, bibliotecario, esperto in diagnostica dei beni culturali, storico dell'arte e che queste professioni potranno essere integrate e precisate con riferimento ad una eventuale successiva normativa in materia di professioni museali;

Considerato, pertanto, che l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 2 della legge n. 110 del 2014 è subordinata alla verifica del possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale secondo le modalità indicate nel presente decreto;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 marzo 2019;

Sentite le associazioni professionali individuate ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni e della legge 4 del 2013 in data 6 agosto 2016 (CIA; ANA; AIB; ANAI; ASA) e le altre rilevanti associazioni di categoria (ASSOTECNICI; API-MIBACT; FAP; CNAP; ARCHImm; SIMBDEA, AISEA ANASTAR, YOCOCU, Consulte universitarie di storia dell'arte, archeologia classica, preistoria, topografia, archeologia medievale; Mi riconosci?);

Sentite le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative (CNA; Archeoimprese; LegaCOOP) in data 6 agosto 2016;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 19 marzo 2019;

Acquisito il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, reso con le note del 14 gennaio 2019 e del 22 marzo 2019;

Acquisito il documento pubblicato congiuntamente il 31 gennaio 2018 dal Consiglio superiore dei beni culturali e dal Consiglio universitario nazionale sui profili professionali nel campo dei beni culturali;



Acquisito il parere dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reso con nota del 27 marzo 2018;

Sentite le competenti commissioni parlamentari V e VII della Camera dei deputati e 7^a del Senato della Repubblica che hanno espresso il proprio favorevole parere, rispettivamente, il 30 aprile 2019, l'8 maggio 2019 e l'8 maggio 2019 con osservazioni;

Decreta:

Art. 1.

Elenchi nazionali dei professionisti

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, istituiti presso il Ministero a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 (di seguito «elenchi»), nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali.

2. Ai fini della costituzione degli elenchi di cui al comma 1, i profili professionali di riferimento sono indicati negli allegati da 1 a 7, che formano parte integrante del presente decreto.

3. Ciascuno dei profili professionali di cui agli allegati da 1 a 7, in coerenza con quanto previsto dall'accordo sottoscritto in Conferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012 sulla «Referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato con raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008», è articolato nelle fasce I, II e III corrispondenti, rispettivamente, agli EQF 8, 7 e 6.

4. Negli allegati da 1 a 7 sono indicati anche i requisiti per l'iscrizione a ciascuna fascia di ciascun profilo professionale. I requisiti indicati come transitori devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2 concernente il profilo di interesse.

Art. 2.

Pubblicazione dei bandi permanenti

1. La Direzione generale educazione e ricerca del Ministero (di seguito «Direzione generale») pubblica, sul sito internet istituzionale del Ministero, i bandi permanenti per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili di cui agli allegati da 1 a 7 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono chiedere l'iscrizione agli elenchi cittadini italiani e stranieri di età non inferiore a diciotto anni ed in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza professionale previsti per il profilo e la fascia d'interesse, come indicato negli allegati da 1 a 7.

2. Possono presentare domanda anche professionisti in possesso di altri titoli di studio equipollenti o equiparati *ex lege* in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazione tra classi delle lauree di cui all'*ex* decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'*ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi o al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) *ex* decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) *ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

4. L'iscrizione all'elenco è consentita a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1, ivi compresi i dipendenti di ruolo e il personale in quiescenza della pubblica amministrazione.

5. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi, la commissione di verifica di cui all'art. 7 si riserva la facoltà di prendere in considerazione e di valutare istanze dirette riferite alla valutazione della cumulabilità dei seguenti titoli:

a) più di un diploma di laurea conseguito in diversi ambiti comunque afferenti ai beni culturali;

b) più di un corso *post lauream* conseguito in diversi ambiti comunque afferenti ai beni culturali;

Art. 4.

Procedura di iscrizione

1. Gli interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 procedono all'iscrizione in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse sul sito internet predisposto dalla direzione generale. Ove in possesso dei requisiti previsti, gli interessati possono procedere alla iscrizione in più elenchi.

2. Nel modulo/domanda di iscrizione, l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale;

b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, codice di avviamento postale, stato);

c) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni (con esatta indicazione del codice di avviamento postale), un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, specificando se e quali indirizzi si intendono rendere visibili nell'elenco.

d) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti di esperienza professionale come previsto nei profili e per le fasce di cui agli allegati da 1 a 7 del presente decreto;

e) il possesso della esperienza professionale richiesta secondo quanto stabilito dagli allegati da 1 a 7 del presente decreto;

f) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.



3. Alla domanda di iscrizione l'interessato allega in copia digitale (conforme alle specifiche di formato e dimensioni che saranno indicate nei bandi):

a) un documento di identità in corso di validità copia digitale;

b) la documentazione attestante quanto dichiarato, come previsto negli allegati da 1 a 7.

4. Il possesso dei requisiti può essere dichiarato dall'interessato con autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se attestato da certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti. In questo caso l'interessato deve fornire tutte le indicazioni necessarie al fine dell'individuazione di tale documentazione.

5. Se le attività sono state svolte dal candidato in forza di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione da altro soggetto, è dovere di quest'ultimo certificare i contenuti e la durata dell'attività stessa, ferma restando la necessità di fornire le indicazioni di cui al comma 4.

6. Per la valutazione dell'esperienza professionale conseguita all'estero si procede nei modi indicati all'art. 5 comma 2.

7. La documentazione può essere sostituita da attestazione rilasciata dalle Associazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante: «disposizioni in materia di professioni non organizzate», secondo il modello allegato al presente decreto.

8. L'interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure di pubblicazione e di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente decreto.

9. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in difformità da quanto previsto nel relativo bando pubblico.

Art. 5.

Riconoscimento dei titoli e dell'esperienza professionale conseguiti all'estero

1. Il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero (sia nell'ambito dell'Unione europea e/o in paesi extra UE) che, ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica», compete alle Università per i titoli accademici e al MIUR per i dottorati e dovrà essere documentato a cura del richiedente.

2. L'esperienza professionale conseguita all'estero dovrà essere certificata e/o vidimata da ente pubblico o di ricerca, per l'equiparazione a quella prevista per il profilo e la fascia di interesse.

3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l'istruttoria, comprendente la verifica dei riconoscimenti, attestazioni e/o vidimazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è svolta dalla Commissione di cui all'art. 7.

Art. 6.

Verifica dei titoli e costituzione degli elenchi

1. La positiva conclusione della procedura informatizzata di presentazione della domanda determina l'iscrizione all'elenco, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti e di verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata.

2. La verifica dei titoli è svolta dalla commissione di cui all'art. 7.

3. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la direzione generale richiede le necessarie integrazioni documentali o gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non fornisca la documentazione o i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero nel caso in cui, una volta ricevuta la documentazione, permangano motivi ostativi all'iscrizione agli elenchi o alla fascia richiesta specificamente dall'interessato, la direzione procede ai sensi dei commi 4 e 5.

4. In caso di accertata carenza dei requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, o di integrazione nei termini prescritti, la direzione determina la cancellazione dall'elenco.

5. La Direzione generale, se i titoli e l'esperienza posseduti da un candidato, pur essendo insufficienti all'inserimento nella fascia richiesta, consentono la sua iscrizione in una fascia inferiore del medesimo dell'elenco, lo iscrive d'ufficio in quest'ultima fascia, inviandogliene contestuale comunicazione.

6. Per l'iscrizione a una fascia superiore dell'elenco in cui risulta già inserito, l'interessato è tenuto a presentare soltanto la documentazione aggiuntiva rispetto a quella già prodotta.

Art. 7.

Commissione di verifica

1. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominata, con decreto del competente direttore generale, una commissione composta da almeno sette membri, uno per ciascun profilo, individuati tra il personale del Ministero.

2. La commissione si riunisce, anche in via telematica, almeno ogni tre mesi, e, nei primi due anni di attività, almeno ogni mese.

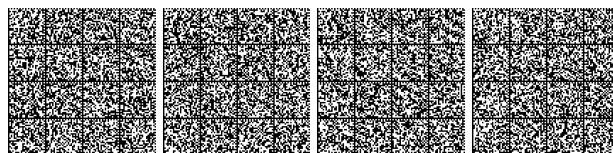
3. Il funzionamento della commissione non comporta oneri per l'amministrazione.

Art. 8.

Gestione degli elenchi, consultabilità e tenuta

1. Gli elenchi costituiti secondo le procedure stabilite dal presente decreto, suddivisi nelle rispettive fasce, sono pubblici e consultabili nel sito internet istituzionale del Ministero.

2. La Direzione generale competente provvede a conservare copia autentica degli elenchi nei propri archivi, curandone il progressivo aggiornamento.



3. La Direzione generale provvede a conservare copia della documentazione consegnata come attestazione dei titoli, curandone l'archiviazione.

4. Le associazioni certificanti di cui all'art. 4, comma 7 del presente decreto, che attestano il possesso dei requisiti secondo il modello allegato, provvederanno a conservare copia della documentazione prodotta come attestazione dei titoli, curandone l'archiviazione.

Art. 9.

Specificità degli elenchi

1. Gli elenchi disciplinati dal presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 22 luglio 2014, n. 110, non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione e l'indicazione dei requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dal presente decreto.

Art. 10.

Commissione consultiva

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il direttore generale educazione e ricerca, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le direzioni generali competenti sulle specifiche materie istituisce con proprio decreto una commissione paritetica che svolge attività consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del presente decreto.

2. All'esito del monitoraggio, la commissione può formulare proposte di integrazione o modifica del presente decreto e proposte di interventi normativi in funzione dell'evoluzione della materia.

3. La commissione paritetica è composta da:

(i) un rappresentante del Ministero con funzioni di presidente;

(ii) un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

(iii) un rappresentante per ciascuno dei profili professionali indicati negli allegati da 1 a 7 nominato tra le associazioni professionali di cui all'art. 4 comma 7, laddove esistenti, ed in assenza di queste un esperto di chiara fama sulla materia designato dal direttore generale competente;

4. I componenti durano in carica tre anni;

5. Il Ministero supporta la commissione mediante l'istituzione di un ufficio di segreteria con funzioni organizzative. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito; e non comporta alcun onere a carico del Ministero;

6. La commissione si riunisce, anche in via telematica, con cadenza almeno semestrale nel primo biennio e annuale nel periodo successivo.

Art. 11.

Trattamento di dati personali

1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di registrazione sono raccolti presso il Ministero, che è titolare del loro trattamento, e sono utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione degli elenchi medesimi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di iscrizione e il possesso dei titoli richiesti e la loro mancata indicazione può precludere l'iscrizione agli elenchi.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda, il candidato potrà o meno autorizzare la pubblicazione dei dati personali e recapiti negli elenchi, permettendo comunque la pubblicazione dei dati essenziali all'univoca identificazione del singolo iscritto.

3. Il trattamento è effettuato dal personale preposto al procedimento di valutazione e alla gestione degli elenchi, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

4. Responsabile del trattamento è il direttore generale competente.

5. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali - direzione generale competente. È altresì possibile rivolgersi al responsabile della Protezione dei dati (RPD) del MiBAC all'indirizzo rpdc@beniculturali.it

Art. 12.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è indicato, per ciascun profilo professionale e concorso, nel rispettivo bando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

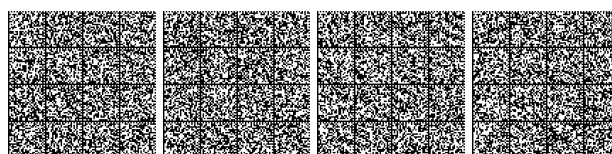
Roma, 20 maggio 2019

Il Ministro: BONISOLI

AVVERTENZA:

Il testo degli allegati al decreto è pubblicato nel sito web del Ministero per i beni e le attività culturali, alla pagina: www.beniculturali.it/elenchiprofessionisti

19A03366



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dymista», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/777/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

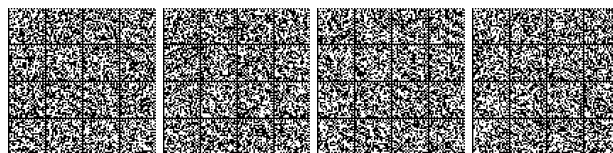
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione IP n. 29 del 15 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 29 del 4 febbraio 2019 con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale DYMISTA (azelastina cloridrato/fluticasone propionato) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;



Vista la domanda presentata in data 18 febbraio 2019 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Dymista» (azelastina cloridrato/fluticasone propionato) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047119019;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Dymista» (azelastina cloridrato/fluticasone propionato) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

1 flacone in vetro - 23 g/120 erogazioni - A.I.C. n. 047119019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dymista» (azelastina cloridrato/fluticasone propionato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dymista» (azelastina cloridrato/fluticasone propionato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efferalganmed», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/778/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

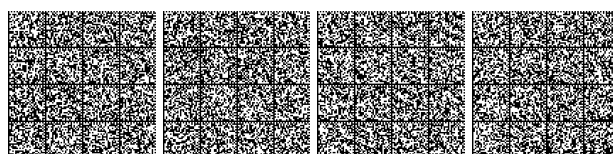
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;



Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione IP n. 844 del 12 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2018, S.O. n. 60, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela dei medicinali EFFERALGANMED e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 18 febbraio 2019 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Efferalganmed» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 044913022;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Efferalganmed» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP A.I.C. n. 044913022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Efferalganmed» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Efferalganmed» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

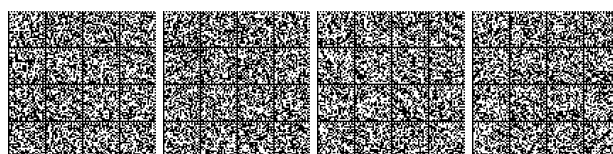
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03340



DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effiprev», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/779/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

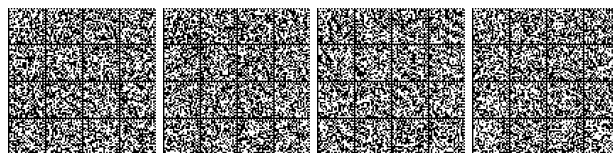
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione IP n. 44 del 16 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2019 con la quale la società Programmi sanitari integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale EFFIPREV e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2019 con la quale la società programmi sanitari integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Effiprev» relativamente alla confezione avente - A.I.C. n. 047274016;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Effiprev» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film»
1x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C.
n. 047274016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Effiprev» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Effiprev» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effiprev», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/780/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

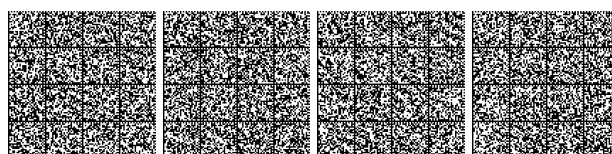
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

19A03341



Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 35 del 15 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2019, con la quale la società Pharma Gema S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Effiprev» e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 27 febbraio 2019, con la quale la società Pharma Gema S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Effiprev» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047263013;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFFIPREV nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film»
1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 047263013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Effiprev» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Effiprev» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03342



DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Estinette», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/781/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

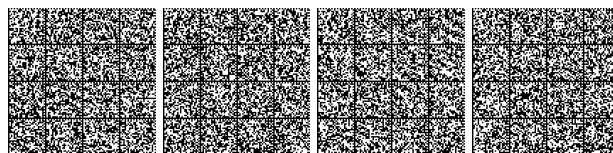
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 9 del 9 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2019, con la quale la società Pharma Gema S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Estinette» e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 27 febbraio 2019, con la quale la società Pharma Gema S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Estinette» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047264015;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ESTINETTE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 047264015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Estinette» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Estinette» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

DETERMINA 23 maggio 2019.

Riconoscimento del requisito di innovatività terapeutica, attribuito al medicinale «Keytruda», ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'articolo 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). (Determina n. 822/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

19A03343



Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la nota prot. n. STDG P 56560, del 17 maggio 2019, con la quale il direttore generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.m. 20 settembre 2004, n. 245, ha delegato la dott.ssa Giovanna Maria Romeo, dirigente dell'Area amministrativa dell'AIFA, a sostituirlo temporaneamente nell'esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in caso di propria assenza o impedimento, per le giornate del 19, 20, 21, 22 e 23 maggio 2019;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), la quale ha previsto che, entro il 31 marzo 2017, fossero stabiliti dall'AIFA i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e ad innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi e le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività, nonché le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale;

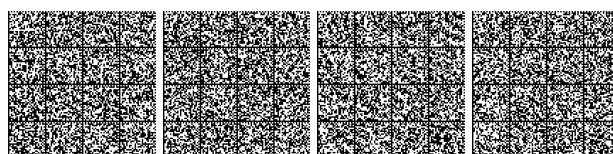
Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») e, in particolare, il suo art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Vista la determinazione AIFA n. 1535/2017 del 12 settembre 2017 recante «Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, e dei farmaci oncologici innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 218 del 18 settembre 2017;

Vista la determinazione AIFA n. 589/2016 del 22 aprile 2016 («Riclassificazione del medicinale per uso umano «Keytruda», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2016;

Vista la determinazione AIFA n. 1094/2017 del 5 giugno 2017 («Classificazione del medicinale per uso umano «Keytruda», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 2017;



Tenuto conto che il medicinale «Keytruda» risulta essere inserito sia nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge 8 novembre 2012, n. 189, come definito dall'art. 1, comma 1, dell'accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR), sia di quello dei medicinali che hanno accesso ai fondi di cui all'art. 1, commi 401 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017);

Visto il comunicato «Comunicazione AIFA sui farmaci innovativi» pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 4 aprile 2019;

Vista la domanda presentata in data 11 aprile 2019 con la quale la società MSD Italia Srl ha chiesto l'applicazione dei nuovi criteri di cui alla determinazione AIFA 1537/2017 per l'indicazione in monoterapia nel «trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con *tumour proportion score* (TPS) $\geq 50\%$ in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 8-9-10 maggio 2019 in merito al riconoscimento del requisito di innovatività della indicazione terapeutica di cui alla determinazione AIFA 1094/2017, relativa alla classificazione del medicinale per uso umano «Keytruda»;

Determina:

Art. 1.

Riconoscimento del requisito di innovatività terapeutica

Si riconosce il requisito di innovatività del medicinale KEYTRUDA, per l'indicazione in ionoterapia nel «trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con *tumour proportion score* (TPS) $\geq 50\%$ in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK», nella confezione 25 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (Vetro) - 4 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 044386023/E, ferme restando tutte le altre condizioni negoziali previste nella determinazione AIFA n. 328/2019 del 19 febbraio 2019. Il riconoscimento del predetto requisito decorre dalla data di efficacia del provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 2017, per la durata di trentasei mesi.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 maggio 2019

p. Il direttore generale: ROMEO

19A03468

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Adozione del progetto di III variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto e delle misure di salvaguardia.

Si rende noto che con la delibera n. 5 del 27 dicembre 2018 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità distrettuale delle Alpi Orientali ha preso atto del parere favorevole al progetto e alla sua adozione, da intendersi espresso dal segretario generale ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, commi 6 e 7, sul «Progetto di III variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto».

Ha altresì stabilito che le norme di attuazione del progetto e la relativa cartografia costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e, a cura della regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La delibera della Conferenza istituzionale permanente ed il progetto di III variante al piano stralcio sono consultabili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino all'indirizzo <http://www.alpiorientali.it>

19A03368

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

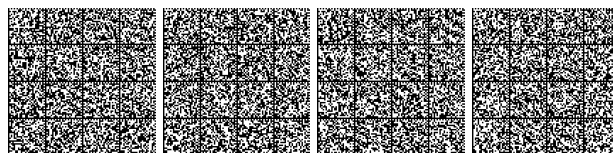
Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a marzo 2019, è pari a: 102,50. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa, la media dell'indice euro STOXX 50 relativo a maggio 2019, è pari a 3387,028. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice euro STOXX 50 rilevati nei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 maggio 2019. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

19A03505



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del partito politico «Democrazia Solidale - Demo.S»

Art. 1.

Denominazione, sede sociale e simbolo

Nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana e dell'ordinamento dell'Unione Europea, è costituita quale Partito politico nazionale «Democrazia Solidale - Demo.S» ovvero nella forma abbreviata anche solo «Demo.S».

Il Partito ha sede in Roma, via Panfilo Castaldi n. 9.

È fatta salva la possibilità di costituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, previa autorizzazione degli organi statutari.

La descrizione del simbolo «Democrazia Solidale - Demo.S», che si allega al presente atto contraddistinto con la lettera «A», è la seguente: «un cerchio su sfondo verde pino (codice pantone #007f84) contenente al suo interno, nella parte superiore, un unico pittogramma di colore bianco, dal tratto voluminoso e di forma arrotondata, il cui perimetro esternamente disegna la lettera alfabetica «D», mentre all'interno di essa è intellegibile la lettera «S»; nella parte inferiore del cerchio compare la scritta, di colore giallo (codice pantone e3f775in rgb), «DEMOS», al di sotto della quale è presente altresì, su un'unica riga, la scritta «DEMOCRAZIA SOLIDALE» di colore bianco».

Eventuali modifiche del simbolo e della denominazione ai soli fini elettorali nelle elezioni europee, politiche, amministrative e regionali sono demandate al Presidente, fermo restando il rispetto del logotipo e della denominazione del Partito.

Art. 2.

Finalità e scopi

Il Partito «Democrazia Solidale - Demo.S» ha lo scopo di promuovere, implementare, condividere e costruire una cultura politica fondata sul bene comune. Una cultura politica che faccia da ponte tra istituzioni e territorio, tra centro e periferie.

In particolare, il forte individualismo sociale ci sembra una seria minaccia alla coesione del Paese e al suo sviluppo. La nostra è una proposta comunitaria, che si oppone a tutti i fenomeni disgregatori della nostra società. Siamo convinti che la qualità di una società dipende da un fondamentale indicatore morale e sociale: la vita dei più deboli. È vera comunità non quella che si contrappone al nemico, ma quella capace di prendersi cura di chi è in difficoltà: associazione tra uguali ma anche capacità di solidarietà. Vogliamo dare rilievo alla famiglia, al welfare, all'istruzione, alla cittadinanza. Il nostro obiettivo è l'unità nazionale e la coesione sociale.

Le istituzioni devono riflettere la volontà dello stare insieme. Un'identità nazionale plurale, inclusiva e aperta, deve superare le barriere - invisibili ma reali - che separano gli italiani: quelle tra le generazioni, che rendono oggi così difficile per i giovani costruire il loro futuro e così amara la vita di molti anziani; tra occupati e disoccupati; tra lavoratori e pensionati, stabili e precari; tra interessi privati e interessi pubblici; tra Nord e Sud; tra uomini e donne, ancora penalizzate nel lavoro e nella vita sociale; tra italiani nati nel paese e «nuovi» italiani.

Vogliamo un Paese capace di valorizzare le sue eccellenze e impegnato nella salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, della cultura e dei suoi cittadini nel mondo.

Art. 3.

Soci e adesioni

Possono iscriversi a «Democrazia Solidale - Demo.S» tutti i cittadini italiani e stranieri di età maggiore di sedici anni che, condividendo i principi, le finalità ed il programma politico, vi abbiano formalmente aderito, impegnandosi a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacità di ognuno.

La partecipazione al Partito è, quindi, libera e volontaria ed è assicurata a tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all'articolo che precede, e che ne condivideranno i programmi e il funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi.

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo (anche telematico). La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Con l'adesione a «Democrazia Solidale - Demo.S», i soci iscritti accettano quanto stabilito dal presente statuto, dal codice etico e dai regolamenti interni.

Sarà cura ed opera del Coordinatore nazionale provvedere all'attivazione di un sito internet, nell'ambito del quale verranno indicate le procedure per poter richiedere l'adesione al partito.

Art. 4.

Diritti e doveri degli iscritti

Sin dal momento dell'iscrizione il socio acquista tutti i diritti connessi alla sua qualità, assumendo nel contempo i relativi doveri.

I soci partecipano a tutte le attività del Partito ed esercitano le funzioni di elettorato attivo e passivo secondo le norme statutarie e i regolamenti vigenti. I soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi direttivi.

I soci hanno diritto ad essere informati sulle attività del partito e di esercitare il diritto di voto per le elezioni degli organi sociali.

I soci si obbligano ad avere un comportamento etico nei confronti del Partito e a non porre in essere iniziative che si rilevino in contrasto con le finalità e le ragioni fondanti del partito.

Art. 5.

Perdita della qualifica di associato

La perdita della qualità di associato si verifica nelle seguenti situazioni: decesso, recesso, mancato rinnovo, espulsione. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso, a norma di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, c.c.

Su proposta del Presidente, con voto favorevole del Consiglio direttivo, l'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea:

per comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi del Partito;

per patenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari.

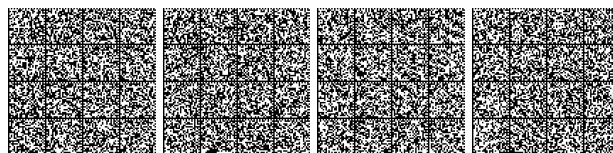
In ogni caso, l'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo al Collegio Nazionale dei Proibiviri entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 6.

Associazioni federate

Il Partito può sottoscrivere patti federativi con altri soggetti politici nazionali e locali, in particolare quando questi operano in realtà autonome. Tali soggetti, dotati di autonomia politica, organizzativa, finanziaria e statutaria, debbono dichiarare la piena condivisione degli obiettivi, dei valori e del programma politico di «Democrazia Solidale - Demo.S». Possono altresì federarsi al Partito associazioni di natura culturale e sociale. Gli accordi alla base dei patti federativi, sentito il Coordinatore Nazionale, sono sottoscritti dal Presidente di «Democrazia Solidale - Demo.S» e dal rappresentante legale del soggetto federato e possono precisare i dettagli e le modalità del reciproco sostegno, anche di natura economica, secondo le indicazioni contenute in apposito regolamento.



Art. 7.
Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale dei Soci;
- il Presidente;
- il Coordinatore Nazionale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio Nazionale dei Proviviri;
- il Comitato di Garanzia.

L'associazione si riserva di adeguare la propria struttura interna e territoriale con appositi, separati regolamenti, qualora dovesse sorgerne la necessità.

Art. 8.
Assemblea Nazionale dei Soci

L'Assemblea Nazionale dei Soci è l'organo deliberativo ed è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea. Ciascun socio può delegare, con apposito atto scritto, ad altro socio la propria partecipazione all'assemblea; ogni socio presente in assemblea può essere portatore fino ad un massimo di 2 deleghe di voto che dovranno essere conferite per iscritto secondo apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su richiesta:

- del Consiglio Direttivo;
- del Presidente o del Coordinatore Nazionale;

di almeno 2/4 degli associati, previa richiesta scritta e motivata al Presidente.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Coordinatore nazionale.

Le convocazioni sono effettuate anche mediante avviso telematico all'indirizzo e-mail degli associati (ovvero mediante pubblicazione sul sito internet del Partito con almeno sette giorni di anticipo), contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea, di volta in volta, nomina un segretario e accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea e il diritto ad intervenire.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sugli argomenti di competenza l'assemblea straordinaria potrà deliberare validamente con la maggioranza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti in regola con il versamento della quota annuale.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti interni del Partito obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

l'elezione del Presidente, del Coordinatore nazionale e dei membri del Consiglio Direttivo;

l'approvazione di regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;

l'approvazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Partito per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

le modifiche dello Statuto;

lo scioglimento del Partito, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Art. 9.
Il Presidente

Il Presidente del Partito è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci secondo il regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli è il rappresentante legale dell'Associazione, compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa e ricopre la carica di Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Coordinatore Nazionale.

A titolo meramente esemplificativo, il Presidente svolge tra l'altro i seguenti compiti: *a)* dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dall'Assemblea Nazionale dei Soci dei Soci e dai Regolamenti adottati dal Partito; *b)* è responsabile della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; *c)* firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; *d)* può delegare le proprie funzioni e competenze al Coordinatore Nazionale; *e)* sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; *f)* in accordo col Coordinatore Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo, può assumere decreti d'urgenza che devono essere ratificati tempestivamente dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente spettano inoltre tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi dell'Associazione.

Art. 10.
Coordinatore nazionale

Il Coordinatore nazionale coordina l'attività del Partito, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito da lui demandato dal Presidente.

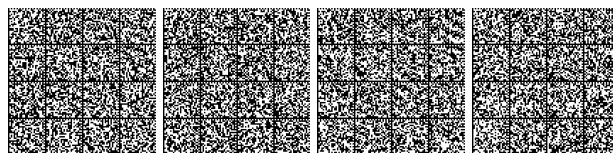
Il Coordinatore nazionale coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento del Partito e per il raggiungimento delle sue finalità.

Il Coordinatore nazionale può rappresentare il Partito in assenza del Presidente.

Il Coordinatore nazionale avrà cura, in particolare, di promuovere e rappresentare pubblicamente l'Associazione, di promuovere e coordinare la diffusione del Partito sul territorio nazionale.

Il Coordinatore nazionale sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo.

Il Coordinatore nazionale resta in carica tre anni ed è rieleggibile.



Art. 11.
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci, è presieduto dal Presidente ed è composto da un minimo 5 (cinque) membri ad un massimo di 15 (quindici), di cui almeno un terzo (1/3) scelti tra i soci fondatori del Partito.

Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. È adottato apposito regolamento che disciplina il suo funzionamento e le modalità di elezione dei suoi componenti. Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente e il Coordinatore Nazionale. Su proposta del Presidente, sentito il Coordinatore Nazionale, il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti, i quali sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie deliberazioni, designa un componente segretario con il compito di redigere i verbali del consiglio.

A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo ha tra l'altro il compito di:

deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Partito per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea Nazionale dei Soci e del Presidente, assumendo tutte le iniziative del caso;

approvare lo schema di bilancio preventivo e lo schema di rendiconto economico-finanziario;

deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissa le quote associative;

deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge, dai Regolamenti o sottoposti al suo esame dal Presidente, dal Coordinatore Nazionale o dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo potrà stilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'associazione. Lo stesso potrà inoltre delegare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dal Coordinatore Nazionale, dal Tesoriere o da almeno due terzi (2/3) dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente o dal Coordinatore nazionale con comunicazione scritta inviata (anche per via telematica) ai suoi membri almeno tre giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, fax o e-mail almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal più anziano d'età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Qualora venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri, sentito il Presidente ed il Coordinatore nazionale, integreranno il Consiglio per cooptazione.

I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decadrà e l'Assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Art. 12.
Il Tesoriere

Sentito il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, il Tesoriere è nominato con cadenza biennale dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità in materia e risponde del proprio operato allo stesso Consiglio Direttivo con relazioni annuali.

È responsabile del Patrimonio del Partito, del quale gestisce entrate ed uscite, firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi anche in collaborazione con i tesoriери regionali. La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dal Presidente e dal Coordinatore Nazionale e la sua funzione primaria è di consentire al Partito il di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario.

Il Tesoriere ha, tra l'altro, il compito di:

elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed ai regolamenti interni del Partito, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;

presentare il rendiconto annuale all'Assemblea;

assicurare la contabilità corrente delle spese del Partito;

relaziona al Consiglio Direttivo eventuali inadempienze economiche dei soci, dei tesoriери regionali e delle articolazioni territoriali.

Per l'espletamento delle sue attività, il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. Al Tesoriere possono essere demandate altre funzioni con separato regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13.
Collegio Nazionale dei Proviviri e relative procedure

Il Collegio dei Proviviri dura in carica tre (3) anni, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra gli associati che non rivestono alcuna carica all'interno degli Organi e delle Strutture nazionali o territoriali ed elegge il Presidente tra i propri componenti.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il Collegio nazionale dei Proviviri decide entro novanta giorni.

Il Collegio nazionale dei Proviviri ha, tra l'altro, il compito di a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione; b) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto; c) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti

L'azione disciplinare può essere promossa presso il Collegio Nazionale dei Proviviri nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa di uno o più associati e quando vengono denunciati violazioni dello statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di «Democrazia Solidale - Demo.S». Il Collegio Nazionale dei Proviviri, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro 15 giorni, trasmettere copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno 30 giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Garantendo sempre il contraddittorio fra le parti, il Collegio medesimo può altresì disporre qualsiasi atto istruttorio e, nelle more della pronuncia, può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

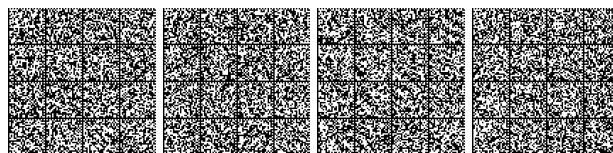
Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, trasmette le proprie risultanze al Consiglio Direttivo, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione in funzione della gravità dell'inadempimento tra le seguenti:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione da un mese a un anno;

c) l'espulsione.

Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione è ammesso reclamo al Comitato di Garanzia entro 30 giorni dalla comunicazione.



Art. 14.
Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia esercita, tra l'altro, le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico dell'Associazione, ai rapporti interni della stessa Associazione, al rispetto della rappresentanza di genere e delle minoranze, come anche della trasparenza e del sistema informativo di partecipazione.

Il Comitato è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci, dal Presidente, dal Coordinatore Nazionale e dal Consiglio Direttivo secondo appositi regolamenti di attuazione.

I membri del Comitato di Garanzia durano in carica due anni. Il Comitato di Garanzia è presieduto dal Presidente dell'Associazione e decide definitivamente in grado d'appello in ordine alle pronunce del Collegio dei Proibiviri.

In particolare, al Comitato di Garanzia sono appellabili le decisioni del Collegio dei Proibiviri, entro 30 giorni dalla comunicazione agli interessati. Nei successivi 30 giorni il Comitato decide in via definitiva, dopo aver concesso un termine massimo di 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni o memorie, modificando, riducendo od aumentando di intensità le sanzioni comminate dal Collegio dei Proibiviri.

Art. 15.
Struttura organizzativa, rappresentanza di genere e delle minoranze

L'Associazione politica «Democrazia Solidale - Demo.S» si articola sul territorio nazionale attraverso idonei modelli organizzativi, regionali, provinciali e comunali, che saranno definiti con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione promuove forme di partecipazione associativa tramite la rete ed altre tecnologie telematiche, che saranno operativamente disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dalla disciplina sulla privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 2016/679 - (GDPR) e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini del conseguimento dell'effettiva parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione italiana, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello territoriale e nazionale, dovrà essere garantita una presenza non inferiore al 40% di ciascun genere.

Allo stesso modo, ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello territoriale e nazionale, dovrà essere garantita una rappresentanza non inferiore al 20% (venti per cento) alle eventuali minoranze interne.

Art. 16.
Organizzazione territoriale

In via provvisoria e sino a che non si sarà provveduto alla compiuta definizione delle organizzazioni a carattere territoriale e dei rispettivi sistemi di funzionamento e di rappresentanza democraticamente eletti tra gli aderenti, da definirsi con apposito regolamento del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà comunque avere rappresentanza su base regionale, provinciale, cittadina o locale. I Coordinamenti provvisori saranno composti ciascuno da un minimo di 3 ad un massimo di 12 membri, la cui individuazione è demandata al Coordinatore Nazionale; il Consiglio Direttivo provvederà successivamente a deliberare la costituzione di ciascun Coordinamento e la nomina del relativo Coordinatore provvisorio. Ove non sia ancora possibile procedere alla costituzione dei suddetti Coordinamenti provvisori, il Coordinatore Nazionale può individuare singoli referenti territoriali provvisori del Partito.

I Coordinamenti territoriali svolgeranno azione tesa a favorire la formazione di aggregazioni di cittadini, anche a carattere spontaneo, che, riconoscendosi nei valori e nel programma politico del Partito vorranno concorrerne all'attuazione. Tali aggregazioni, anche costituite nella forma dei Circoli, potranno formarsi e costituirsi senza particolari formalità secondo le modalità indicate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. In caso di gravi inadempienze e/o conflitti, con le stesse procedure di cui al successivo art. 23, sono assunti prov-

vedimenti di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali, attraverso la nomina di uno o più commissari straordinari.

Lo stesso regolamento disciplina la fase di contestazione dell'addebito e di contraddittorio con l'organo rappresentativo della relativa articolazione territoriale destinataria del provvedimento.

Il Presidente, sentito il Coordinatore Nazionale ed il Consiglio Direttivo, determinerà la facoltà di utilizzo della denominazione dell'Associazione, che potrà essere tuttavia concessa anche in via temporanea e provvisoria e in qualunque momento insindacabilmente revocata.

Art. 17.
Elezioni

Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono approvate dal Consiglio Direttivo, sentito il Presidente ed il Coordinatore nazionale. Le candidature per i consigli delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse al Consiglio Direttivo per la ratifica.

Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco sono discusse e deliberate dall'assemblea locale interessata all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale.

Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Democrazia Solidale - Demo.S» a livello nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto a chiedere l'autorizzazione al Consiglio Direttivo.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente Statuto, dal Codice etico, nonché da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, il quale, tra l'altro, dovrà essere improntato ai seguenti principi: uguaglianza di tutti elettori; ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; rappresentatività sociale e territoriale dei candidati; merito e competenza; trasparenza nella procedura di selezione; garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi; rappresentanza delle minoranze interne.

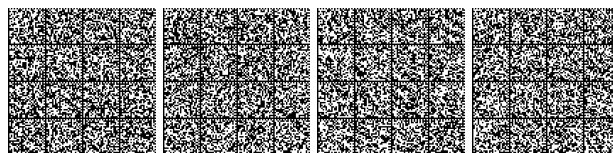
Art. 18.
Incandidabilità

Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al Partito, coloro nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni: sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione; sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità; sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa; vi sia rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione.

Ove sopravvivano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno dell'Associazione, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

Art. 19.
Doveri eletti

Gli eletti devono conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del Partito, versare alla stessa una quota sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti dell'Associazione per attuare le linee programmatiche deliberate, di volta in volta, dai competenti organi associativi.



Art. 20.

Patrimonio sociale e risorse economiche

Il Patrimonio del Partito è costituito, tra l'altro, da: 1) contributi degli associati; 2) contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative e degli incaricati di funzioni di Governo nazionale e territoriale se non eletti; 3) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; 4) investimenti mobiliari; 5) interessi attivi e altre rendite patrimoniali; 6) somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformità alla legge.

Il Partito può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: 1) eredità, donazioni e legati; 2) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; 3) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 4) contributi associativi; 5) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il Partito provvede ad assegnare alle strutture territoriali le necessarie risorse economiche per il loro funzionamento sulla base di criteri di proporzionalità che tengano conto, tra l'altro, del numero degli iscritti in ciascuna struttura. I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.

Art. 21.

Esercizio sociale, rendiconto economico e consolidamento dei bilanci

L'esercizio sociale dura un anno e termina al 31 dicembre.

Su proposta del Tesoriere, sentito il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea Nazionale dei Soci ai fini dell'approvazione da parte degli associati, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura del relativo esercizio.

Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo del Partito sono allegati i bilanci consuntivi delle sedi regionali e di eventuali sedi macroregionali, nonché i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni collegate, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del Partito.

I predetti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al Tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal Tesoriere e comunicato con congruo preavviso. In caso di inosservanza, il Tesoriere sollecita la trasmissione fissando un termine per adempiervi e qualora l'inerzia persista, sentito il Presidente ed il Coordinatore nazionale, promuove l'adozione dei provvedimenti del caso, inclusi commissariamenti e deferimenti disciplinari secondo apposito regolamento.

Salva la responsabilità verso terzi del Partito, le strutture territoriali, anche se provvisorie, operano sotto la propria esclusiva responsabilità economico-finanziaria e nel rispetto delle norme di legge in materia, delle indicazioni fornite dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici di cui al decreto-legge n. 149/2013 e del regolamento finanziario nazionale del Partito, nonché in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale, riferendo periodicamente al Tesoriere nazionale l'andamento della relativa gestione.

Art. 22.

Modifiche statutarie

Sulla revisione e/o modifica dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del simbolo e della denominazione del Partito, previa proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, delibera l'Assemblea Nazionale dei Soci in seduta straordinaria con una presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23.

Scioglimento e liquidazione

Previo proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, l'Assemblea Nazionale dei Soci, convocata in via straordinaria, può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto, nominando contestualmente uno o più liquidatori e determinandone i relativi poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le determinazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci dei soci.

Art. 24.

Giurisdizione esclusiva

Gli elettori e gli iscritti all'Associazione e i rappresentanti dei Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonché gli esponenti degli organi statuari sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Provvisori in caso di controversie riguardanti la propria attività associativa, l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, i rapporti del Partito con i Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Per tutte le successive controversie giudiziarie sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 25.

Trasparenza

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 149/2013, il Partito assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti l'assetto statuario, gli organi associativi, il funzionamento interno, i bilanci con i relativi rendiconti ed ogni altra informazione prescritta dalla legge anche attraverso il proprio sito internet ufficiale www.democraziasolidale.it.

Art. 26.

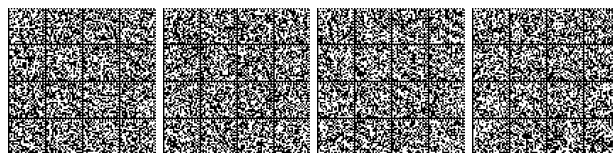
Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai successivi regolamenti adottati dai competenti organi del Partito, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia, anche di carattere regionale e regolamentare.

(Omissis).



19A03160



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2018	Aprile	101,7	0,4	2,1
	Maggio	102,0	0,9	2,3
	Giugno	102,2	1,2	2,3
	Luglio	102,5	1,5	2,5
	Agosto	102,9	1,5	2,7
	Settembre	102,4	1,3	2,4
	Ottobre	102,4	1,5	2,4
	Novembre	102,2	1,4	2,2
	Dicembre	102,1	1,0	1,8
2018	<i>Media</i>	<i>102,1</i>		
2019	Gennaio	102,2	0,7	1,6
	Febbraio	102,3	0,8	1,3
	Marzo	102,5	0,8	1,5
	Aprile	102,6	0,9	1,3

19A03367

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 6 maggio 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Khaled Itani, Console onorario della Repubblica libanese in Genova.

19A03370

Rilascio di *exequatur*

In data 6 maggio 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Charbel Chbeir, Console onorario della Repubblica libanese in Firenze.

19A03369

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili

Estratto del d.d. 24 maggio 2019 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 gennaio 2019, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Trento Paolo notaio residente nel Comune di Campobello di Licata (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel Comune di Canicatti (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Artesi Giuseppe notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Genua Nicola notaio residente nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Cernobbio (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scornajenghi Italo Alessio notaio residente nel Comune di Cosenza (D.N. di Cosenza) è trasferito nel Comune di Rende (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Berti Elena notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Monfalcone (D.N. di Gorizia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bruno Benedetta notaio residente nel Comune di Trezzano sul Naviglio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Galatina (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Abate Silvia notaio residente nel Comune di Augusta (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Lipari (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Liotta Giovanni notaio residente nel Comune di Spadafora (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) è trasferito nel Comune di Taormina (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gallavresi Roberto notaio residente nel Comune di Garbagnate Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Girardi Diletta notaio residente nel Comune di Segrate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lampugnani Antonio notaio residente nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Focarete Barbara Elisa notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Seregno (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Menichella Paolo notaio residente nel Comune di San Severo (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Maranello (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Panno Raffaele notaio residente nel Comune di Carpi (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Modena (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;



Bocchieri Stefano notaio residente nel Comune di Barano d'Ischia (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ciccarelli Massimo notaio residente nel Comune di Giugliano in Campania (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rizzo Francesco notaio residente nel Comune di Afragola (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Buono Lucia notaio residente nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Portici (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Manno Antonella notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Sant'Anastasia (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cauchi Baralis Patrizia notaio residente nel Comune di Varallo Sesia (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Casale Monferrato (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iannone Alessia notaio residente nel Comune di Lagonegro (D.N.R. di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di Polla (D.N.R. di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pastore Paola notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Fiano Romano (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marmo Fabrizio notaio residente nel Comune di Celano (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pifano Paola notaio residente nel Comune di Bari (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Alessio Maria notaio residente nel Comune di Teggiano (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Pontecagnano Faiano (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sorvillo Eugenio notaio residente nel Comune di Gioia del Colle (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

de Biase Paolo notaio residente nel Comune di Ala (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Grazzanise (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Reccia Giovanni notaio residente nel Comune di Orvieto (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Portico di Caserta (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Occelli Federico notaio residente nel Comune di Luserna San Giovanni (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Pinerolo (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trapanese Antonella notaio residente nel Comune di Trani (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Molfetta (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Morandi Eliana notaio residente nel Comune di Rovereto (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Trento (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Stagnotto Elisa notaio residente nel Comune di Arsiero (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Malo (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carraro Giovanna notaio residente nel Comune di Marano Vicentino (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Schio (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

19A03506

MINISTERO DELLA SALUTE

Ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua

Con decreto del Ministro della salute 17 aprile 2019, è stata ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua.

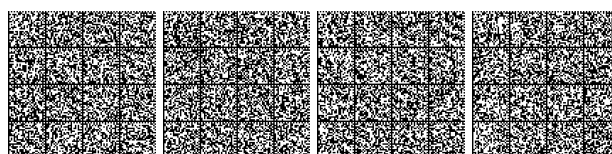
Per la consultazione integrale del decreto è possibile consultare il sito dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: <http://www.agenas.it/aree-tematiche/ecm-educazione-continua-in-medicina>.

19A03428

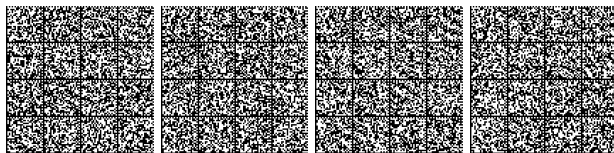
LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-124) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

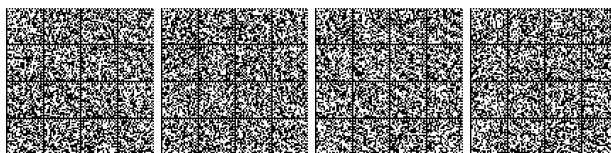
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

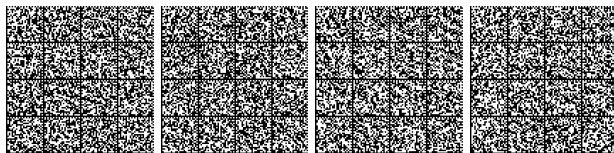
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		€	1,00
serie generale		€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione		€	1,50
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico		€	1,00
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione		€	6,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico		€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € **1,01 (€ 0,83 + IVA)**

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

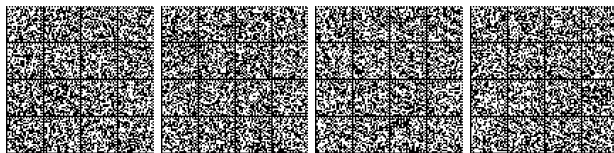
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

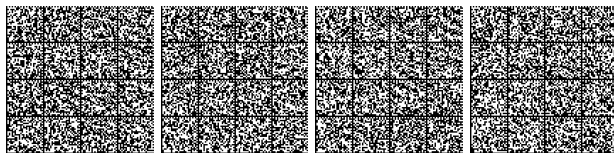
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 9 0 5 2 9 *

€ 1,00

